

NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

relativa all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di



PIERREL S.p.A.

con sede legale in Capua, Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta, codice fiscale
e partita IVA 04920860964,

Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

La presente Nota Informativa è stata depositata presso la CONSOB in data 13 luglio 2018, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 12 luglio 2018, protocollo n. 0254393/18.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2018, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 12 luglio 2018, protocollo n. 0254391/18 (il "**Documento di Registrazione**"), contenente informazioni sull'Emittente e il Gruppo Pierrel, e alla nota di sintesi depositata presso la CONSOB in data 13 luglio 2018 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 12 luglio 2018 protocollo n. 0254393 (la "**Nota di Sintesi**").

L'informativa completa sull'Emittente e il Gruppo Pierrel, sull'offerta delle Azioni, può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi. Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" nel Documento di Registrazione e nella Nota Informativa per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere all'investimento nei Diritti di Opzione e/o nelle Azioni.

La presente Nota Informativa, il Documento di Registrazione e la Nota di Sintesi sono disponibili presso la sede legale dell'Emittente, in Strada Statale Appia 7-bis, 46/48, Capua (CE), nonché sul sito *internet* dell'Emittente (www.pierrelgroup.com) e di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).

[PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO]

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nella Nota di Sintesi e nella Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo Pierrel e al settore di attività in cui questi operano, nonché agli strumenti finanziari oggetto di investimento. Per una descrizione completa dei fattori di rischio si rinvia al Capitolo IV, "Fattori di Rischio" del Documento di Registrazione e al Capitolo II, "Fattori di Rischio", della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari.

Si evidenzia che l'investimento in azioni di Pierrel S.p.A. ("Pierrel", la "Società" o l'"Emittente") è altamente rischioso e che, ove successivamente all'investimento in azioni di Pierrel, venissero meno le condizioni di continuità aziendale della Società e del gruppo facente capo a Pierrel (il "Gruppo Pierrel" o il "Gruppo"), tale circostanza potrebbe condurre all'azzeramento del valore dell'investimento.

A causa di consistenti perdite subite negli esercizi passati la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Emittente e del Gruppo Pierrel si è progressivamente deteriorata fino a culminare in un *deficit* patrimoniale dell'Emittente e nell'incapacità del Gruppo di rispettare gli impegni assunti nei confronti dei propri creditori (in considerazione tra l'altro delle incertezze sulla continuità aziendale del Gruppo Pierrel, l'Emittente è stata assoggettata dalla Consob, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98, a partire dal 31 luglio 2012, ad obblighi di informativa su base periodica. Si fa rinvio per gli elementi di dettaglio al capitolo V, paragrafo 5.1.5.4 del Documento di Registrazione). In tale contesto, nel corso del 2017, l'Emittente ha avviato un processo di risanamento aziendale basato sull'esecuzione di talune azioni di rafforzamento patrimoniale, volte tra l'altro a fornire sollievo finanziario al Gruppo Pierrel e a porre le basi per il conseguimento di risultati economici positivi.

Sebbene talune azioni di rafforzamento patrimoniale siano già state poste in essere (gli Azionisti Rilevanti dell'Emittente, per l'indicazione dei quali si fa rinvio al capitolo XVIII del Documento di Registrazione, hanno effettuato taluni versamenti di denaro in conto futuro aumento di capitale al fine di consentire all'Emittente di superare la fattispecie di cui all'articolo 2447 del Codice Civile), la situazione aziendale del Gruppo Pierrel continua ad essere caratterizzata da uno squilibrio finanziario-patrimoniale causato da un elevato ricorso al capitale di credito. Inoltre nell'esercizio 2017 e nel 1° trimestre 2018 l'andamento reddituale del Gruppo Pierrel, ancorché in miglioramento, è stato negativo.

In tale contesto, in conformità agli impegni assunti dall'Emittente e dagli Azionisti Rilevanti ai fini del risanamento aziendale:

(i) in data 22 dicembre 2017 l'Assemblea straordinaria dei soci di Pierrel ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di Euro 35 milioni comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, di nuova emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile (l'"**Aumento di Capitale**"). Inoltre l'Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di fissare una soglia di inscindibilità dell'Aumento di Capitale che presuppone, ai fini della sua efficacia, l'esecuzione dello stesso per un ammontare tale da generare per l'Emittente un ammontare di proventi non inferiore a Euro 5,2 milioni (la "**Soglia di Inscindibilità**", cfr. *infra*). In data 10 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha fissato il controvalore massimo dell'Aumento di Capitale in Euro 34.826.923,01;

(ii) gli Azionisti Rilevanti si sono impegnati a sottoscrivere e liberare in denaro l'Aumento di Capitale per un ammontare necessario al raggiungimento della Soglia di Inscindibilità e, pertanto, per un ammontare pari a complessivi Euro 5,2 milioni (la "**Garanzia per Cassa**"). Detti impegni sono assistiti da garanzia bancaria. Gli Azionisti Rilevanti hanno altresì assunto impegni di sottoscrizione e garanzia dell'Aumento di Capitale da eseguire mediante conversione in azioni dei versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati in favore dell'Emittente (gli "**Impegni di sottoscrizione e garanzia per compensazione**", si fa rinvio per gli elementi di dettaglio al Capitolo V, Paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari). Tenuto conto della Soglia di Inscindibilità e della relativa

Garanzia per Cassa, nonché degli Impegni di sottoscrizione e garanzia per compensazione, i proventi dell'Aumento di Capitale sono attesi in un intervallo compreso tra Euro 5,2 milioni e Euro 20,5 milioni. Qualora l'Aumento di Capitale fosse sottoscritto mediante versamenti in denaro per un importo limitato a Euro 5,2 milioni (pari alla Soglia di Inscindibilità), gli Azionisti Rilevanti, in virtù degli Impegni di sottoscrizione e garanzia per compensazione, sottoscriverebbero l'Aumento di Capitale per un importo pari a circa Euro 20,1 milioni mediante la conversione dei versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati a favore della Società e, in tal caso, l'Aumento di Capitale risulterebbe sottoscritto per un importo complessivo pari a Euro 25,3 milioni. Qualora invece l'Aumento di Capitale fosse sottoscritto mediante versamenti in denaro per un importo pari a Euro 20,5 milioni, gli Azionisti Rilevanti, in virtù degli Impegni di sottoscrizione e garanzia per compensazione, sottoscriverebbero l'Aumento di Capitale, per un importo pari a circa Euro 14,5 milioni mediante la conversione, per un importo corrispondente, dei versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati a favore della Società e, in tal caso, l'Aumento di Capitale risulterebbe integralmente sottoscritto. Oltre alla Garanzia per Cassa non sussistono impegni a sottoscrivere e/o garantire l'Aumento di Capitale mediante versamento in denaro. Pertanto l'esecuzione dell'Aumento di Capitale per un ammontare di proventi superiore alla Soglia di Inscindibilità è incerta alla Data della Nota Informativa.

Si evidenzia che la Soglia di Inscindibilità dell'Aumento di Capitale, individuata in un ammontare di proventi pari a Euro 5,2 milioni, è stata determinata sulla base della stima delle risorse finanziarie nette necessarie per far fronte ai debiti assunti (dal Gruppo) e agli impegni finanziari da assumere (da parte del Gruppo) nei dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa, per un importo complessivo ritenuto pertanto funzionale al mantenimento delle condizioni di continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo (detta stima - determinata all'epoca della delibera assembleare di approvazione dell'Aumento di Capitale - è ritenuta ancora valida alla Data della Nota Informativa).

1. Ai fini del mantenimento della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo Pierrel è essenziale l'esecuzione dell'Aumento di Capitale per un ammontare pari alla Soglia di Inscindibilità. Ciò premesso, ove le assunzioni sottostanti alla stima delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento della continuità aziendale venissero meno o si verificassero secondo misure e tempi differenti da quelli attesi, il fabbisogno finanziario del Gruppo legato alle esigenze di prosecuzione dell'attività aziendale potrebbe risultare significativamente superiore a Euro 5,2 milioni. In tale circostanza, pur ove l'Aumento di Capitale fosse eseguito per un ammontare corrispondente alla Soglia di Inscindibilità, in assenza di azioni tempestive volte a reperire risorse finanziarie congrue rispetto al fabbisogno finanziario, la continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo sarebbe pregiudicata, ciò con impatti negativi rilevanti sul valore dell'investimento in azioni Pierrel, fino all'azzeramento dello stesso.

2. Il piano di risanamento 2018-2020 del Gruppo Pierrel (redatto ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare) approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 ottobre 2017 ed aggiornato in data 28 febbraio 2018 (il "**Piano di Risanamento Aggiornato**" o "**Piano**") prevede il conseguimento di risultati operativi lordi (Ebitda) positivi ed in crescita nell'arco di Piano. Relativamente all'esercizio 2018 è previsto che il risultato netto consolidato del Gruppo sia ancora negativo. Si evidenzia che le assunzioni sottostanti al Piano sono caratterizzate da un particolare grado di incertezza. Il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo Pierrel nell'arco del Piano è legato, oltre che all'esecuzione dell'Aumento di Capitale per un ammontare corrispondente alla Soglia di Inscindibilità, all'implementazione del suddetto Piano secondo le misure ed i tempi ivi pianificati.

3. Il Piano di Risanamento aggiornato prevede investimenti significativi nel triennio 2018-2020 alla cui esecuzione è legato il rilancio della Società e del Gruppo. Si evidenzia che gli effetti positivi derivanti da tali investimenti, in termini di sviluppo dei ricavi e dei margini reddituali netti, sono attesi oltre l'arco temporale del Piano.

Ove l'Aumento di Capitale fosse eseguito per un ammontare limitato alla Soglia di Inscindibilità (Euro 5,2 milioni), non affluirebbero alla Società le risorse finanziarie necessarie per effettuare gli investimenti pianificati nell'arco temporale del Piano (la stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del

Gruppo Pierrel per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa, comprensiva delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei suddetti investimenti è pari a Euro 12,8 milioni). In tale circostanza l'investitore deve considerare che, in assenza di azioni alternative volte a reperire le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli investimenti pianificati (allo stato non individuate), non si determinerebbero (successivamente all'arco di Piano) le condizioni per il rilancio della Società e lo sviluppo delle condizioni di profittabilità del Gruppo.

INDICE

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE	3
DEFINIZIONI	9
1. PERSONE RESPONSABILI	15
1.1 PERSONE RESPONSABILI	15
1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	15
2. FATTORI DI RISCHIO	16
2.1 RISCHI RELATIVI ALL'OFFERTA E AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI	16
2.1.1 Rischi relativi alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale	16
2.1.2 Rischi connessi alla liquidità e volatilità degli strumenti finanziari	17
2.1.3 Rischi connessi agli effetti diluitivi dell'Aumento di Capitale	17
2.1.4 Rischi connessi ai mercati nei quali non è consentita l'Offerta in assenza di autorizzazioni delle Autorità competenti	19
2.1.5 Rischi connessi ai possibili effetti diluitivi connessi al piano di <i>stock option</i>	20
3 INFORMAZIONI ESSENZIALI	21
3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE	21
3.2 FONDI PROPRI E INDEBITAMENTO	22
3.2.1 Fondi propri	22
3.2.2 Indebitamento finanziario netto	23
3.3 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL'OFFERTA	24
3.4 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI	24
4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI	26
4.1 DESCRIZIONE DELLE AZIONI IN OFFERTA	26
4.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE AZIONI IN OFFERTA SONO STATE EMESSE	26
4.3 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI IN OFFERTA	26
4.4 VALUTA DI EMISSIONI DELLE AZIONI IN OFFERTA	26
4.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI ALLE AZIONI IN OFFERTA E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO	26
4.6 INDICAZIONE DELLE DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI LE AZIONI IN OFFERTA SARANNO EMESSE	27
4.7 DATA PREVISTA PER L'EMISSIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE AZIONI IN OFFERTA	28
4.8 RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI	28
4.9 NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE ALLE AZIONI	28
4.10 INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI DELL'EMITTENTE NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E DELL'ESERCIZIO IN CORSO	28
4.11 REGIME FISCALE	28
4.11.1 Regime fiscale dei dividendi relativi agli utili prodotti	30
4.11.2 Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR	38

4.11.3	<i>Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni</i>	40
4.11.4	<i>Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro</i>	46
4.11.5	<i>Imposta sulle transazioni finanziarie</i>	47
4.11.6	<i>Imposta di bollo</i>	49
4.11.7	<i>Imposta sul valore delle attività finanziarie</i>	50
4.11.8	<i>Obblighi di monitoraggio fiscale</i>	51
4.11.9	<i>Imposta sulle successioni e donazioni</i>	51
5	CONDIZIONI DELL'OFFERTA	53
5.1	CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA.....	53
5.1.1	Condizioni alle quali è subordinata l'Offerta.....	53
5.1.2	Ammontare totale dell'Offerta.....	53
5.1.3	Periodo di validità dell'Offerta e modalità di adesione	53
5.1.4	Revoca e sospensione dell'Offerta.....	55
5.1.5	Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso	55
5.1.6	Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione	55
5.1.7	Possibilità di ritirare e/o revocare la sottoscrizione	55
5.1.8	Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni in Offerta	55
5.1.9	Pubblicazione dei risultati dell'Offerta.....	56
5.1.10	Procedura per l'esercizio del diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di opzione e per il trattamento dei diritti di opzione non esercitati	56
5.2	PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE.....	56
5.2.1	Categorie di investitori potenziali ai quali le Azioni in Offerta sono offerte e mercati.....	56
5.2.2	Principali azionisti, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti del Collegio Sindacale dell'Emittente che intendono aderire all'Offerta e persone che intendono aderire all'Offerta per più del 5%	58
5.2.3	Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione.....	60
5.2.4	Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni.....	60
5.2.5	<i>Over Allotment e Greenshoe</i>	60
5.3	FISSAZIONE DEL PREZZO DI OFFERTA	60
5.3.1	Prezzo di Offerta	60
5.3.2	Comunicazione del Prezzo di Offerta.....	61
5.3.3	Diritto di opzione	61
5.3.4	Differenza tra il Prezzo di Offerta e il prezzo delle Azioni pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e dei principali dirigenti, o persone ad essi affiliate	61
5.4	COLLOCAMENTO, SOTTOSCRIZIONE E VENDITA.....	61
5.4.1	Nome e indirizzo dei coordinatori dell'Offerta	61
5.4.2	Organismi incaricati del servizio finanziario.....	61
5.4.3	Data di stipula degli accordi di collocamento	61
5.4.4	Impegni di sottoscrizione e collocamento.....	62
6	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	63
6.3	COLLOCAMENTO CONTESTUALE ALL'OFFERTA	63

6.4	INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO	63
6.5	STABILIZZAZIONE.....	63
7	POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA.....	64
7.1	AZIONISTI VENDITORI.....	64
7.2	STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN VENDITA	64
7.3	ACCORDI DI <i>LOCK-UP</i>	64
8	SPESE LEGATE ALLA QUOTAZIONE E ALL'OFFERTA	65
8.1	PROVENTI NETTI TOTALI E STIMA DELLE SPESE TOTALI LEGATE ALL'OFFERTA	65
9	DILUIZIONE.....	66
10	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....	67
10.1	SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OFFERTA.....	67
10.2	ALTRE INFORMAZIONI SOTTOPOSTE A REVISIONE	67
10.3	PARERI O RELAZIONI DEGLI ESPERTI.....	67
10.4	INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI	67

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni utilizzate all'interno della presente Nota Informativa in aggiunta agli altri termini eventualmente definiti nell'ambito della Nota Informativa. Salvo quanto eventualmente diversamente specificato, i termini indicati con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato loro attribuito qui di seguito. Qualora il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e la forma maschile include la forma femminile, e viceversa.

Assemblea o Assemblea degli Azionisti	L'assemblea degli Azionisti
Aumento di Capitale in Opzione o Aumento di Capitale	L'aumento di capitale sociale a pagamento, fino ad un massimo di Euro 35.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2018 mediante emissione di nuove azioni con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti, in seduta straordinaria, in data 22 novembre 2017, rispetto al quale l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, in linea con le esigenze di cassa emergenti dal Piano di Risanamento, di fissare una soglia di inscindibilità che presuppone la positiva conclusione dell'Aumento di Capitale in misura tale da generare per Pierrel un ammontare di proventi per cassa non inferiore alla Soglia di Inscindibilità.
Azioni	Le azioni ordinarie della Società prive di valore nominale espresso.
Azioni in Offerta	Le massime n. 216.316.292 Azioni godimento regolare, offerte nell'ambito dell'Aumento di Capitale.
Azionisti o Soci	I titolari di Azioni.
Azionisti Rilevanti	Congiuntamente, Fin Posillipo e Bootes.
Bilanci di Esercizio	I bilanci di esercizio dell'Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.
Bilanci Consolidati	I bilanci consolidati dell'Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Business Unit	Un ramo di azienda dell'Emittente o del Gruppo Pierrel.
Capitale Circolante Netto o Deficit di Capitale Circolante Netto	Parametro utilizzato dalla Società al fine di illustrare l'andamento patrimoniale-finanziario della Società e del Gruppo. Il Capitale Circolante Netto (<i>Deficit</i> di Capitale Circolante Netto, se negativo) è definito come la differenza tra le attività correnti e le passività correnti e rappresenta il mezzo mediante il quale l'Emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza; pertanto, tale parametro misura il livello di equilibrio strutturale e finanziario dell'impresa.
Capitale di Terzi	La quota parte delle fonti di finanziamento di un'impresa costituita da

	crediti concessi da soggetti terzi coincidente con l'indebitamento finanziario dell'impresa.
Capitale Investito Consolidato	Parametro utilizzato dal Gruppo al fine di illustrare l'andamento patrimoniale-finanziario del Gruppo. Il Capitale Investito Consolidato è definito come la sommatoria dell'attivo fisso e dell'attivo corrente, classificato secondo il criterio della liquidità decrescente al fine di valutare l'attitudine temporale dei singoli investimenti del Gruppo a trasformarsi in "moneta".
Capitale Proprio	La quota parte delle fonti di finanziamento rappresentate dagli apporti di capitale effettuati dai propri soci.
Capitolo	Ciascuno dei capitoli della presente Nota Informativa.
Codice Civile	Il codice civile italiano approvato con il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.
Codice di Autodisciplina	Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la <i>corporate governance</i> delle società quotate promosso da Borsa Italiana, vigente alla Data della Nota Informativa.
Collegio Sindacale	Il collegio sindacale della Società in carica <i>pro tempore</i> .
Collocamento Privato	Il periodo di 60 giorni successivi alla scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati relativi all'Aumento di Capitale nel corso del quale il Consiglio di Amministrazione, per espressa delibera dell'Assemblea degli Azionisti, avrà il diritto di collocare, anche presso terzi, le Azioni in Offerta che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente al Periodo di Offerta e all'Offerta in Borsa.
Consiglio di Amministrazione	Il consiglio di amministrazione della Società in carica <i>pro tempore</i> .
CONSOB	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede legale in Roma, Via G.B. Martini 3.
<i>Contract Manufacturing, o Business Unit Contract Manufacturing o Divisione Contract Manufacturing</i> Divisione CMO o CMO	Il ramo di azienda del Gruppo Pierrel che svolge l'attività di <i>contract manufacturing</i> , per tale intendendosi l'attività di produzione di specialità farmaceutiche medicinali su commissione.
Data della Nota Informativa	La data di approvazione da parte della CONSOB della Nota Informativa.
Dentsply	Dentsply International Inc., società attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti dentali professionali, con sede legale in Susquehanna Commerce Center, 221 W. Philadelphia Street, Suite 60W York, PA 17401, USA.
Direttiva Prospetti	La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la

Direttiva 2001/34/CE, come successivamente modificata e integrata.

Diritti di Opzione	I diritti di opzione spettanti agli Azionisti sulle Azioni in Offerta.
Documento di Registrazione	Il documento di registrazione relativo all'Emittente e al Gruppo Pierrel, depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2018 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 12 luglio 2018, protocollo n. 0254391/18.
Emittente o Pierrel o Società o Capogruppo	Pierrel S.p.A., con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 049208600964.
Fin Posillipo o Fin Posillipo S.p.A.	Fin Posillipo S.p.A., con sede legale in Napoli, Via Artemisia Gentileschi, n. 26, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 05910330637.
<i>Fully diluted</i>	Modalità di calcolo di qualsiasi <i>ratio</i> riferito al capitale sociale di una società considerando il numero complessivo massimo di azioni ordinarie che potrebbero essere emesse da tale società per effetto dell'esercizio di diritti che autorizzano la sottoscrizione di azioni (<i>e.g.</i> , obbligazioni convertibili, opzioni, <i>stock option</i> , diritti di sottoscrizione, ecc.).
Gruppo Pierrel o Gruppo	L'Emittente e le società dallo stesso direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del Codice Civile e dell'articolo 94 del TUF, ossia Pierrel Pharma.
IFRS (<i>International Financial Reporting Standards</i>)	Gli <i>International Financial Reporting Standards</i> adottati dall'Unione Europea, tutti gli <i>International Accounting Standards</i> (IAS), tutte le interpretazioni dell' <i>International Financial Reporting Interpretations Committee</i> (IFRIC) precedentemente denominate <i>Standing Interpretations Committee</i> (SIC), emesse dall' <i>International Accounting Standard Board</i> (IASB) e adottati dall'Unione Europea.
Impegni di Sottoscrizione e Garanzia per Compensazione	Gli impegni di sottoscrizione e garanzia dell'Aumento di Capitale da eseguirsi mediate conversione in Azioni dei Versamenti Conto Futuro Aumento di Capitale assunti irrevocabilmente e incondizionatamente dagli Azionisti Rilevanti ai sensi della Convenzione Accessoria e descritti nel successivo Capitolo V, Paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa.
Indebitamento Finanziario Netto	Parametro utilizzato dalla Società al fine di valutare il livello complessivo dell'indebitamento della Società e del Gruppo e la sua composizione. In particolare, l'Indebitamento Finanziario Netto (Posizione Finanziaria Netta se positiva) è l'ammontare risultante dalla somma algebrica tra grandezze finanziarie (debiti finanziari, disponibilità immediate e disponibilità differite), siano esse di breve che di medio-lungo termine, ed esprime la capacità di un'azienda di coprire le passività finanziarie in relazione alle sole disponibilità liquide, immediate e differite, ad una certa data. Tale parametro è calcolato secondo quanto richiesto dalla Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con la Raccomandazione ESMA n. 319 del 20 marzo 2013.
Intermediari Autorizzati	Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata

Monte Titoli S.p.A.

Istruzioni di Borsa	Le istruzioni al Regolamento di Borsa approvato da Borsa Italiana vigenti alla Data della Nota Informativa.
MTA	Il mercato telematico azionario italiano organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Nota Informativa	La presente nota informativa relativa all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione sul MTA delle Azioni in Offerta, depositata presso la CONSOB in data 13 luglio 2018, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 12 luglio 2018, protocollo n. 0254393/18.
Nota di Sintesi	La nota di sintesi relativa all'Emittente e al Gruppo Pierrel, nonché alle Azioni in Offerta, depositata presso la CONSOB in data 13 luglio 2018, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 12 luglio 2018, protocollo n. 0254393/18.
Nuovi Versamenti per Cassa Residui	L'importo complessivo di Euro 1,2 milioni che gli Azionisti Rilevanti si sono impegnati a versare nelle casse della Società, qualora richiesto dalla Società a supporto delle proprie esigenze di cassa, nella misura del 50% cadauno, mediante Versamenti Conto Futuro Aumento di Capitale da eseguirsi entro il termine del 31 dicembre 2018.
Offerta o Offerta in Opzione	L'offerta in opzione agli Azionisti delle Azioni in Offerta a cui si riferisce la Nota Informativa.
Offerta in Borsa	L'offerta in Borsa dei Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta da effettuarsi da parte della Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno 5 giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile.
Patto Parasociale	Il patto parasociale sottoscritto in data 29 marzo 2018 e modificato in data 6 luglio 2018 tra Fin Posillipo e Bootes volto a disciplinare i loro reciproci obblighi con riferimento all'Aumento di Capitale, nonché disciplinare alcuni aspetti concernenti la loro partecipazione in Pierrel, con particolare riferimento ad alcuni diritti concernenti la <i>corporate governance</i> della Società e il trasferimento delle Azioni di rispettiva titolarità. Per una descrizione dei principali termini e condizioni del Patto Parasociale si rinvia al capitolo XVIII, paragrafo 18.4 del Documento di Registrazione, nonché alla documentazione (ivi inclusa la copia del relativo estratto) pubblicata dai sottoscrittori del Patto Parasociale ai sensi dell'articolo 122 del TUF e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com , sezione " <i>Investor Relations/Corporate Governance/Patti Parasociali</i> ".
Paragrafo	Ciascuno dei paragrafi della presente Nota Informativa.
Periodo di Offerta	Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione, compreso tra il 16 luglio 2018 e il 3 agosto 2018, estremi inclusi.
Pharma o Business Unit	Il ramo di azienda del Gruppo Pierrel che gestisce le autorizzazioni

Pharma o Divisione Pharma	all'immissione in commercio in tutto il mondo, attiva nel <i>marketing</i> e nello sviluppo, nella registrazione e nel <i>licensing</i> di nuovi farmaci e dispositivi medici, nonché nella distribuzione dei prodotti autorizzati al commercio a marchio Pierrel.
Piano di Risanamento	Il piano industriale 2018-2020 del Gruppo Pierrel finalizzato al risanamento dell'esposizione debitoria del Gruppo Pierrel e al riequilibrio della sua situazione finanziaria, redatto ai sensi dell'articolo 67 della Legge Fallimentare, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 ottobre 2017 e attestato dal dott. Emilio Campanile, in qualità di esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare, in data 20 ottobre 2017. In data 28 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un aggiornamento del Piano di Risanamento che: (a) contiene una previsione al rialzo dei risultati operativi previsti nel Piano di Risanamento per l'esercizio 2018; (b) conferma le previsioni contenute nel Piano di Risanamento per gli esercizi 2019 e 2020; e (c) conferma la necessità che l'Aumento di Capitale sia sottoscritto per cassa per un ammontare almeno pari alla Soglia di Inscindibilità. La Società non ha ritenuto necessario sottoporre anche tale aggiornamento del Piano di Risanamento all'attestazione dell'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 67, comma 3 della Legge Fallimentare in quanto tale aggiornamento prevede un lieve miglioramento per il 2018 rispetto al Piano di Risanamento oggetto di attestazione dell'esperto indipendente e non ha apportato modifiche alle assunzioni e previsioni generali contenute in tale piano.
Pierrel Pharma	Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico, con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7- <i>bis</i> , n. 46/48, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 07066640967, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Società.
Prezzo di Offerta	Il prezzo di offerta delle Azioni in Offerta.
Regolamento (CE) 809/2004	Il Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di esecuzione della Direttiva Prospetti per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento di Borsa	Il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana vigente alla Data della Nota Informativa deliberato dall'assemblea di Borsa Italiana del 21 aprile 2005 e approvato dalla CONSOB con delibera del 5 luglio 2005, n. 15101, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento Emittenti	Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti approvato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento Intermediari	Il regolamento approvato dalla CONSOB con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento Parti	Il regolamento concernente la disciplina delle operazioni con parti

Correlate	correlate approvato dalla CONSOB con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento (UE) 1129/2017	Il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e che abroga la Direttiva 2003/71/CE.
Relazione sulla <i>Corporate Governance</i> 2017	La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 predisposta dalla Società ai sensi dell'articolo 89- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 febbraio 2018 e disponibile sul sito <i>internet</i> dell'Emittente (www.pierrelgroup.com).
Società di Revisione	PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, via Monte Rosa, n. 91.
Soglia di Inscindibilità	La soglia di inscindibilità dell'Aumento di Capitale che presuppone la positiva conclusione di tale operazione straordinaria in misura tale da generare per Pierrel un ammontare di proventi per cassa non inferiore a Euro 5,2 milioni, fissata dall'Assemblea degli Azionisti in data 22 novembre 2017.
Statuto	Lo statuto sociale dell'Emittente in vigore alla Data della Nota Informativa.
Testo Unico o TUF	Il D. Lgs. 24 febbraio 1994, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
Versamenti Conto Futuro Aumento di Capitale	Tutti i versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati dagli Azionisti Rilevanti a beneficio della Società per un ammontare complessivo pari a circa Euro 20,1 milioni e analiticamente descritti nel capitolo X, paragrafo 10.1.3.1 del Documento di Registrazione.

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 PERSONE RESPONSABILI

L'Emittente assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

La Nota Informativa è conforme al modello depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2018, a seguito dell'avvenuto rilascio da parte dell'Autorità dell'autorizzazione alla pubblicazione della Nota Informativa con nota del 12 luglio 2018, protocollo n. 0254393/18.

2. FATTORI DI RISCHIO

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento in strumenti finanziari emessi dall'Emittente, gli investitori sono invitati a considerare alcuni fattori di rischio che l'investimento comporta.

In primo luogo, l'operazione descritta nella presente Nota Informativa presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti finanziari.

Prima di assumere qualsiasi decisione in merito all'investimento in strumenti finanziari emessi dall'Emittente, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Offerta e agli strumenti finanziari dell'Emittente descritti nel presente Capitolo II, nonché gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al Gruppo Pierrel e al settore in cui i medesimi operano, descritti nel capitolo IV del Documento di Registrazione.

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo II devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute negli altri Capitoli della presente Nota Informativa, nonché alle informazioni contenute nel Documento di Registrazione, con particolare riferimento alle informazioni ivi contenute nel capitolo IV- Fattori di Rischio e nella Nota di Sintesi.

2.1 RISCHI RELATIVI ALL'OFFERTA E AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

2.1.1 Rischi relativi alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale

Ai fini del mantenimento della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo Pierrel è essenziale l'esecuzione dell'Aumento di Capitale per un ammontare pari Euro 5,2 milioni (corrispondente alla Soglia di Inscindibilità). A tal riguardo, si segnala che la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale per un importo pari alla Soglia di Inscindibilità è stata garantita mediante due distinte garanzie rilasciate da Credit Suisse (Italy) S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A. (le “**Garanzie Bancarie**”). Tale ammontare è stato determinato dalla Società sulla base della stima delle risorse finanziarie nette necessarie per far fronte ai debiti assunti (dal Gruppo) e agli impegni finanziari da assumere (da parte del Gruppo) nei 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa, per un importo complessivo ritenuto pertanto funzionale al mantenimento delle condizioni di continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo. Sulla base delle informazioni disponibili alla Data della Nota Informativa, la Società ritiene che tale stima, determinata il 22 novembre 2017 (data della delibera dell'Assemblea degli Azionisti che ha approvato l'Aumento di Capitale e fissato la Soglia di Inscindibilità), sia ancora valida alla Data della Nota Informativa.

L'esecuzione dell'Aumento di Capitale per la Soglia di Inscindibilità è fondamentale per reperire le risorse da destinare alla copertura del *Deficit* di Capitale Circolante del Gruppo Pierrel alla Data della Nota Informativa e all'esecuzione degli investimenti in corso di realizzazione alla Data della Nota Informativa. Il Piano di Risanamento prevede investimenti significativi nel triennio 2018-2020 alla cui esecuzione è legato il rilancio della Società e del Gruppo. Si evidenzia che gli effetti positivi derivanti da tali investimenti, in termini di sviluppo dei ricavi e dei margini reddituali netti, sono attesi oltre l'arco temporale del Piano. Nel caso in cui l'Aumento di Capitale fosse sottoscritto per cassa per un importo pari alla Soglia di Inscindibilità (e, pertanto, per Euro 5,2 milioni), non affluirebbero alla Società le risorse finanziarie necessarie per effettuare gli investimenti pianificati nell'arco temporale del Piano di Risanamento. In tale circostanza l'investitore deve considerare che, in assenza di azioni alternative volte a reperire le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli investimenti pianificati (allo stato non individuate), non si determinerebbero (successivamente all'arco di Piano) le condizioni per il rilancio della Società e lo sviluppo delle condizioni di profittabilità del Gruppo.

Alla Data della Nota Informativa, con riferimento all'Aumento di Capitale non è previsto l'intervento di alcun consorzio di collocamento e/o garanzia, né sussistono impegni irrevocabili e incondizionati di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, fatta eccezione per gli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia per Compensazione e la Garanzia per Cassa (per ulteriori informazioni si rinvia al successivo Capitolo

V, Paragrafo 5.4.4 della Nota Informativa). Tenuto conto della Soglia di Inscindibilità e della relativa Garanzia per Cassa, nonché degli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia per Compensazione, i proventi dell'Aumento di Capitale sono attesi in un intervallo compreso tra Euro 5,2 milioni e circa Euro 20,5 milioni. Oltre alla Garanzia per Cassa non sussistono impegni a sottoscrivere e/o garantire l'Aumento di Capitale mediante versamento in denaro. Pertanto l'esecuzione dell'Aumento di Capitale per un ammontare di proventi superiore alla Soglia di Inscindibilità è incerta alla Data della Nota Informativa.

2.1.2 Rischi connessi alla liquidità e volatilità degli strumenti finanziari

I Diritti di Opzione e le Azioni in Offerta presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari quotati della medesima natura, ivi incluso il rischio che un problema di liquidità delle Azioni potrebbe limitare la possibilità degli investitori di vendere le Azioni sul MTA.

I possessori delle Azioni in Offerta possono liquidare il proprio investimento mediante la vendita sul MTA. Ciò non di meno, le Azioni (ivi incluse le Azioni in Offerta che saranno sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale) potrebbero presentare problemi di liquidità indipendenti dalla Società; le richieste di vendita, quindi, potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo. Fattori quali i cambiamenti nella situazione economica, finanziaria, patrimoniale e reddituale della Società o dei suoi concorrenti, mutamenti nelle condizioni generali del settore in cui la Società opera, nell'economia generale e nei mercati finanziari, mutamenti del quadro normativo e regolamentare, potrebbero generare sostanziali fluttuazioni del prezzo delle Azioni (ivi incluse le Azioni in Offerta che saranno sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale) e, eventualmente, dei Diritti di Opzione.

Inoltre, i mercati azionari hanno fatto riscontrare negli ultimi anni un andamento dei prezzi e dei volumi negoziati alquanto instabile. Tali fluttuazioni potrebbero in futuro incidere negativamente sul prezzo di mercato delle Azioni (ivi incluse le Azioni in Offerta che saranno sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale) e, eventualmente, dei Diritti di Opzione, indipendentemente dai valori patrimoniali economici e finanziari che sarà in grado di realizzare il Gruppo Pierrel.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili esclusivamente sul MTA per il periodo compreso tra il 16 luglio 2018 e il 30 luglio 2018 (estremi inclusi). Il prezzo di negoziazione dei Diritti di Opzione dipenderà, tra l'altro, dall'andamento del prezzo delle Azioni in circolazione alla Data della Nota Informativa e durante il Periodo di Offerta e potrebbe essere soggetto a maggiore volatilità rispetto al prezzo di mercato delle stesse.

Eventuali operazioni di vendita dei Diritti di Opzione da parte degli azionisti della Società che dovessero decidere di non esercitare, in tutto o in parte, i diritti di opzione loro spettanti potrebbero inoltre avere un effetto negativo sull'andamento e sulla volatilità del prezzo di mercato dei Diritti di Opzione e/o delle Azioni.

Le negoziazioni delle azioni delle società a ridotta capitalizzazione (c.d. "*small cap*") (tra le quali si annovera l'Emittente) hanno storicamente registrato volumi contenuti e scarsa liquidità. Non può pertanto escludersi che i titolari di Azioni (ivi incluse le Azioni in Offerta che saranno sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale) riscontrino difficoltà nel liquidare il proprio investimento sul mercato qualora non trovino ordini in acquisto in caso di intenzione di vendita.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto descritto al successivo Capitolo IV, Paragrafo 4.1.

2.1.3 Rischi connessi agli effetti diluitivi dell'Aumento di Capitale

Le Azioni in Offerta sono offerte in opzione a tutti gli Azionisti e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi derivanti dall'Aumento di Capitale in termini di quota percentuale di partecipazione sul capitale sociale nei confronti degli Azionisti che decideranno di sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro pertinenza.

Al contrario, in caso di mancato esercizio, in tutto o in parte, dei Diritti di Opzione spettanti in relazione all'Aumento di Capitale, gli Azionisti subirebbero, a seguito dell'emissione delle Azioni in Offerta, una diluizione della propria partecipazione. Nel caso di mancato integrale esercizio dei Diritti di Opzione loro spettanti e di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, gli Azionisti che decidessero di non sottoscrivere l'Offerta per la quota loro spettante subirebbero una riduzione della loro partecipazione.

La percentuale massima di tale diluizione è pari:

- (a) in ipotesi di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, anche all'esito dell'eventuale Collocamento Privato, a circa l'80%; e
- (b) in caso di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, anche all'esito dell'eventuale Collocamento Privato, effettuata esclusivamente mediante: (1) l'esecuzione degli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia per Compensazione (per ulteriori informazioni si rinvia al precedente Capitolo V, Paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa); e (2) la sottoscrizione per cassa dell'Aumento di Capitale per un importo pari alla Soglia di Inscindibilità, a circa il 70%.

In aggiunta a quanto precede, si segnala che qualora gli Azionisti Rilevanti dovessero eseguire, su richiesta della Società, in tutto o in parte, i Nuovi Versamenti per Cassa Residui prima della chiusura del Collocamento Privato, tali versamenti saranno anch'essi convertiti in capitale della Società nell'ambito dell'Aumento di Capitale. In tale circostanza, la percentuale di diluizione degli Azionisti che decidessero di non esercitare, in tutto o in parte, i Diritti di Opzione spettanti in relazione all'Aumento di Capitale risulterebbe incrementata di un ulteriore 5% circa.

Nella circostanza di cui alla precedente lettera (b) si verrebbe altresì a determinare una sensibile riduzione del flottante, che passerebbe dall'attuale 52,5% circa (calcolato alla Data della Nota Informativa secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ufficiali ricevute dalla Società e delle altre informazioni a disposizione della Società) al 17,6% circa *post* Aumento di Capitale, come rappresentato seguente tabella:

	Situazione alla Data della Nota Informativa		Situazione <i>post</i> Aumento di Capitale	
Azionisti rilevanti	n. Azioni	% sul capitale sociale	n. Azioni	% sul capitale sociale
Fin Posillipo	19.742.500	36,362	106.481.023	59,408
Rosario Bifulco (Bootes)	2.757.657	5,079	40.963.459	22,854
Canio Giovanni Mazzaro	3.729.332	6,040	-	-
Azioni Proprie	214.500	0,40	214.500	0,12
Mercato	28.064.084	52,519	31.578.916	17,618
Totale	54.293.573	100	179.237.898	100

In aggiunta a quanto precede, in caso di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale esclusivamente da parte degli Azionisti Rilevanti per effetto dell'esecuzione degli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia per Compensazione e della Garanzia per Cassa (per ulteriori informazioni si rinvia al successivo Capitolo V, Paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa), la Società non sarebbe più contendibile in quanto le

partecipazioni complessivamente detenute dagli Azionisti Rilevanti nella Società (alla Data della Nota Informativa pari a circa il 41,4% del relativo capitale sociale) si incrementerebbero ad una percentuale superiore al 50% del relativo capitale sociale.

L'eventuale riduzione del flottante dell'Emittente potrà comportare un maggiore rischio di volatilità del prezzo delle Azioni, a causa di una possibile riduzione degli scambi, con il rischio per l'Azionista di non riuscire a smobilizzare facilmente il proprio investimento ai prezzi espressi dal mercato al momento dell'immissione di un eventuale ordine di vendita, con conseguenti perdite in conto capitale. Per ulteriori informazioni si rinvia al successivo Capitolo IX della presente Nota Informativa.

2.1.4 Rischi connessi ai mercati nei quali non è consentita l'Offerta in assenza di autorizzazioni delle Autorità competenti

Le Azioni in Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di Azioni, e l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi. Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi non costituiscono offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese estero nel quale l'Offerta non sia consentita (collettivamente, gli "Altri Paesi") in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

In particolare, l'Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente (in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni), negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Né il Documento di Registrazione, la Nota Informativa o la Nota di Sintesi né qualsiasi altro documento afferente all'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di Azioni con indirizzo negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, o a persone che l'Emittente o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di Azioni per conto di detti titolari.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

La distribuzione, l'invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il

telefono e *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni all'Offerta in virtù di tali documenti.

Le Azioni, le Azioni in Offerta e i Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Ogni adesione all'Offerta posta in essere direttamente o indirettamente in violazione delle restrizioni di cui sopra sarà considerata non valida.

Agli Azionisti non residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli Azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

Per maggiori informazioni si rinvia al successivo Capitolo V, Paragrafo 5.2.1.

2.1.5 Rischi connessi ai possibili effetti diluitivi connessi al piano di *stock option*

La partecipazione detenuta dagli Azionisti nel capitale della Società potrebbe subire una diluizione per effetto dell'esecuzione del piano di incentivazione adottato dalla Società.

Alla Data della Nota Informativa l'Emittente ha adottato un piano di incentivazione di lungo periodo degli amministratori e dirigenti della Società, il cui scopo principale è quello di contribuire a rafforzare il coinvolgimento delle persone che occupano posizioni chiave nel perseguimento degli obiettivi di andamento gestionale della Società e del Gruppo Pierrel.

Tale piano prevede l'assegnazione gratuita di massimo n. 2.500.000 diritti di opzione per la sottoscrizione a pagamento di un pari numero di Azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale per massimi Euro 2.500.000, inclusivi dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, deliberato in data 19 giugno 2014 dall'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 5, 6 e 8, del Codice Civile, mediante emissione di massime n. 2.500.000 Azioni a servizio di tale piano. Pertanto, l'effetto di diluizione massimo per gli Azionisti nel caso di esercizio del numero massimo di opzioni sopra indicato ai sensi del piano di incentivazione è pari a circa l'1,73% del capitale dell'Emittente *fully diluted*.

Ciascuna opzione, la cui assegnazione sarà decisa ad esclusiva discrezione del Consiglio di Amministrazione, da diritto alla sottoscrizione, subordinatamente a determinate condizioni, di un'Azione di nuova emissione, a un prezzo da calcolarsi sulla base dell'andamento del prezzo di borsa delle Azioni.

Alla Data della Nota Informativa la Società non ha ancora dato esecuzione al piano in quanto nessuna opzione è stata assegnata ai beneficiari. Il termine ultimo per tale assegnazione è attualmente fissato alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018.

Per ulteriori informazioni in merito al piano di incentivazione si rinvia al capitolo 17, paragrafo 17.2 del Documento di Registrazione, nonché al documento informativo appositamente pubblicato dalla Società e consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, alla sezione "*Investors Relation/Documentazione Assemblee degli azionisti*".

3 INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE

Ai sensi del Regolamento (CE) 809/2004, come successivamente modificato e integrato dai Regolamenti Delegati della Commissione Europea n. 468/2012 e n. 862/2012 e sulla scorta della definizione di capitale circolante – quale “mezzo mediante il quale il Gruppo ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza” – contenuta nella Raccomandazione ESMA n. 319 del 2013, alla Data della Nota Informativa sia l’Emittente che il Gruppo non dispongono di un capitale circolante sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa che, sulla base delle informazioni disponibili alla Data della Nota Informativa, è stimato in circa Euro 12,8 milioni.

Tale stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa include: (a) un *deficit* di capitale circolante netto del Gruppo (inteso come la differenza tra le attività correnti e le passività correnti) per circa Euro 2,4 milioni; e (b) un ulteriore fabbisogno finanziario netto del Gruppo per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa stimato in circa Euro 10,4 milioni quasi esclusivamente destinato all’esecuzione degli investimenti in corso di realizzazione per un importo pari a circa Euro 1,2 milioni, nonché degli investimenti futuri per un importo pari a circa Euro 9,0 milioni per i quali alla Data della Nota Informativa il Gruppo Pierrel non ha ancora assunto obbligazioni, ma che sono necessari ai sensi del Piano di Risanamento per il rilancio del Gruppo Pierrel. Si evidenzia che gli effetti positivi per il Gruppo Pierrel derivanti da tali investimenti, in termini di sviluppo dei ricavi e dei margini reddituali netti, sono attesi oltre l’arco temporale del Piano di Risanamento.

La suddetta stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Pierrel si basa su assunzioni formulate dalla Società tenendo conto di tutte le informazioni economiche e finanziarie conosciute alla Data della Nota Informativa. Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che la natura di stima del dato ha richiesto l’assunzione di ipotesi circa eventi futuri, in alcuni casi al di fuori del controllo aziendale, generalmente caratterizzati da connaturati elementi di soggettività ed incertezza. Conseguentemente, alcuni degli eventi preventivati dai quali trae origine la stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Pierrel per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa potrebbero non verificarsi oppure verificarsi in misura diversa da quella prospettata, mentre potrebbero verificarsi eventi non prevedibili al tempo della loro preparazione, generando così scostamenti negativi anche significativi rispetto alla stima effettuata.

In particolare si segnala che, ai fini della determinazione del suddetto fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Pierrel per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa, non è stato considerato, tra l’altro, il contributo positivo derivante: (a) dai contratti di *leasing* operativi previsti dal Piano di Risanamento a copertura di una parte degli investimenti futuri, in quanto alla Data della Nota Informativa tali contratti non sono ancora stati stipulati dal Gruppo Pierrel; (b) dalle negoziazioni con alcuni creditori del Gruppo Pierrel, previste dal Piano di Risanamento, finalizzate al riscadenziamento di talune posizioni scadute, in quanto alla Data della Nota Informativa tali attività non sono ancora state avviate dal Gruppo Pierrel; e (c) dalla gestione operativa registrata dal Gruppo Pierrel dal 1° aprile 2018 alla Data della Nota Informativa, in leggero miglioramento rispetto ai dati contenuti nel Piano di Risanamento per il periodo corrispondente.

I mezzi finalizzati alla copertura del suddetto fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Pierrel individuati dall’Emittente alla Data della Nota Informativa nel caso di sottoscrizione integrale dell’Aumento di Capitale, sono i proventi per cassa dell’Aumento di Capitale.

Nel caso in cui l’Aumento di Capitale fosse sottoscritto per cassa per un importo pari alla Soglia di Inscindibilità (e, pertanto, per Euro 5,2 milioni), non affluirebbero alla Società le risorse finanziarie necessarie per effettuare gli investimenti pianificati nell’arco temporale del Piano di Risanamento e il fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Pierrel sarà coperto soltanto in parte mediante i proventi per cassa dell’Aumento di Capitale. Conseguentemente, il Gruppo Pierrel dovrà differire la

tempistica di esecuzione e il pagamento degli investimenti futuri per un ammontare pari a circa Euro 7,6 milioni. Si specifica tra l'altro che in tale ultima ipotesi, in assenza di azioni alternative volte a reperire le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli investimenti pianificati (allo stato non individuate), le condizioni per il rilancio del Gruppo Pierrel e lo sviluppo delle condizioni di profittabilità del Gruppo, strettamente legati alla realizzazione di tutti gli investimenti futuri previsti nel Piano di Risanamento, risulterebbero pregiudicati. Inoltre, qualora il Gruppo Pierrel dovesse reperire le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione di tali investimenti futuri facendo ricorso, in tutto o in parte, al mercato del debito (circostanza ad oggi non prevista nel Piano di Risanamento), i relativi costi che dovrebbero essere sostenuti dal Gruppo Pierrel per il reperimento di tali risorse avrebbero un impatto negativo sugli obiettivi economici del Gruppo Pierrel previsti nel Piano di Risanamento, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e del Gruppo Pierrel.

* * *

Con riferimento allo specifico tema della continuità aziendale, le relazioni della Società di Revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato della Società relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, contengono un richiamo di informativa relativamente a quanto riportato dagli amministratori della Società nelle note esplicative ai suddetti bilanci al paragrafo denominato *“Continuità aziendale e osservazioni sul profilo finanziario”*, in merito alla significativa incertezza che potrebbe far sorgere dubbi sulla capacità dell'Emittente e del Gruppo di continuare a operare sulla base del presupposto della continuità aziendale, alle iniziative a tal riguardo intraprese dagli amministratori della Società, nonché alle motivazioni in base alle quali gli stessi hanno ritenuto che sussistano le condizioni per continuare ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella redazione dei bilanci. Per una descrizione di tali richiami d'informativa espressi dalla Società di Revisione, si rinvia al capitolo XX, paragrafo 20.2 del Documento di Registrazione.

Analogo rilievo relativamente alla continuità aziendale è contenuto altresì nella relazioni predisposte dal Collegio Sindacale relativamente ai bilanci della Società per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, laddove l'organo di controllo ha evidenziato che solo il verificarsi delle iniziative valutate e avviate dal Consiglio di Amministrazione ed esposte nei bilanci di esercizio e consolidati della Società per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 e 2016 legittima la predisposizione dei medesimi bilanci civilistici sulla base del presupposto della continuità aziendale.

Si segnala peraltro che le relazioni della Società di Revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 non contengono alcun richiamo di informativa.

3.2 FONDI PROPRI E INDEBITAMENTO

Si fornisce qui di seguito il riepilogo delle fonti di finanziamento suddivise tra fondi propri ed indebitamento finanziario netto del Gruppo Pierrel alla Data della Nota Informativa.

Per maggiori informazioni sui fondi propri e sull'indebitamento del Gruppo Pierrel al 31 marzo 2018 e al 31 dicembre, 2017, 2016 e 2015, si rinvia ai capitoli IX, X e XX del Documento di Registrazione.

3.2.1 Fondi propri

Il seguente prospetto fornisce una sintesi dei fondi propri del Gruppo Pierrel riferiti al periodo fino al 31 marzo 2018, confrontati con i dati relativi al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2016, calcolati in conformità con quanto indicato nel paragrafo n. 127 delle Raccomandazioni ESMA/2013/319 implementative del Regolamento (CE) 809/2004.

<i>(in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2018	31 dicembre 2017	Al 31 dicembre 2016
Capitale sociale	50	50	50
Riserve e Utili (perdite) portate a nuovo	2.803	4.720	(9.919)
di cui:	-	-	-
Riserva da sovrapprezzo azioni	-	-	1.138
Riserva da azioni proprie	(995)	(995)	(995)
Altre riserve	-	-	-
Utili / (Perdite) a nuovo	(16.285)	(13.769)	(17.266)
Riserva di Cash Flow Hedge	-	-	(36)
Riserva IAS 19 Revised	(30)	(30)	(31)
Riserva c/ Aucap	20.114	19.514	7.271
Utile (Perdita) del periodo	(143)	(2.516)	2.359
Patrimonio Netto di Gruppo	2.710	2.254	(7.510)

Sulla base delle informazioni disponibili alla Data della Nota Informativa, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e la Data della Nota Informativa non sono intervenute modifiche sostanziali rispetto al patrimonio netto del Gruppo Pierrel come sopra rappresentato.

3.2.2 Indebitamento finanziario netto

La seguente tabella riporta la composizione dell'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo Pierrel al 31 maggio 2018, confrontato con i dati relativi al 31 marzo 2018 e al 31 dicembre 2017, determinato in conformità con quanto previsto dalla comunicazione CONSOB DEM/6064295 del 28 luglio 2006 e in conformità alle Raccomandazioni ESMA/2013/319.

<i>(in migliaia di Euro)</i>	Al 31 maggio 2018	Al 31 marzo 2018	Al 31 dicembre 2017
A. Cassa	2	1	2
B. Altre disponibilità liquide	1.440	1.752	1.848
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D. Liquidità (A)+(B)+(C)	1.442	1.753	1.850
E. Crediti finanziari correnti		-	-
F. Debiti bancari correnti	1.286	1.229	1.279
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-	-
H. Altri debiti finanziari correnti	1.055	940	1.28)
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	2.341	2.169	2.565
J. Indebitamento Finanziario Netto corrente (I)-(E)-(D)	899	416	715
K. Debiti bancari non correnti	-	-	-
L. Obbligazioni emesse	-	-	-
M. Altri debiti non correnti	11.148	11.030	10.727
N. Indebitamento Finanziario Netto non corrente (K)+(L)+(M)	12.047	11.446	10.727
O. Indebitamento Finanziario Netto da Attività in funzionamento (J)+(N)	12.047	11.446	11.442
P. Indebitamento Finanziario Netto da Attività operative cessate	-	-	-
Q. Indebitamento Finanziario Netto (P)+(O)	12.047	11.446	11.442

L'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo al 31 maggio 2018, pari a circa Euro 12,0 milioni, registra un peggioramento rispetto allo stesso dato riferito ai primi tre mesi del 2018 quasi esclusivamente per effetto del maggior ricorso alle anticipazioni della società di *factoring*.

Si segnala nessun ammontare parte dell'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo Pierrel sopra descritto è assistito da alcuna garanzia.

Sulla base delle informazioni disponibili alla Data della Nota Informativa, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2018 e la Data della Nota Informativa non sono intervenute modifiche sostanziali rispetto all'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo Pierrel come sopra rappresentato.

3.3 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL'OFFERTA

Alla Data della Nota Informativa:

- (i) il dott. Raffaele Petrone, Presidente del Consiglio di Amministrazione, è anche azionista rilevante e amministratore delegato di Fin Posillipo, Azionista che, alla Data della Nota Informativa, detiene una partecipazione nel capitale della Società pari, per quanto a conoscenza della Società, a circa il 36,362% e che esercita un controllo di fatto sulla Società ai sensi dell'articolo 93 del TUF;
- (ii) la dott.ssa Fernanda Petrone, membro del Consiglio di Amministrazione, è uno stretto familiare del dott. Raffaele Petrone;
- (iii) l'ing. Rosario Bifulco, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è anche amministratore unico e azionista di controllo di Bootes, azionista con una partecipazione, alla Data della Nota Informativa e per quanto a conoscenza della Società, pari al 5,079% del relativo capitale sociale e che esercita una influenza notevole sulla Società; e
- (iv) l'avv. Maria Paola Bifulco, membro del Consiglio di Amministrazione, è uno stretto familiare dell'ing. Bifulco.

Ai sensi della Convenzione Accessoria Fin Posillipo e Bootes hanno assunto gli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia per Compensazione. Inoltre, con la modifica alla Convenzione Accessoria sottoscritta in data 29 giugno 2018, gli Azionisti Rilevanti hanno assunto nei confronti della Società l'impegno (precedentemente previsto come mera facoltà a beneficio di tali azionisti) ad eseguire, qualora richiesto dalla Società, la Garanzia per Cassa. Per una descrizione degli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia per Compensazione e della Garanzia per Cassa, si rinvia al successivo Capitolo V, Paragrafo 5.2.2 della presente Nota Informativa.

3.4 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI

L'Aumento di Capitale è finalizzato a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo che attualmente presenta, tra l'altro, un'elevata esposizione verso terzi, nonché a dotare la Società di risorse adeguate per consentire di fronteggiare gli obblighi e gli impegni in scadenza.

Tenuto conto della Soglia di Inscindibilità e della relativa Garanzia per Cassa, nonché degli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia per Compensazione, i proventi dell'Aumento di Capitale sono attesi in un intervallo compreso tra Euro 5,2 milioni e Euro 20,5 milioni, in entrambi i casi al lordo delle spese relative all'Offerta in Opzione (stimate in circa Euro 0,2 milioni).

In ipotesi di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, i proventi per cassa - pari a circa Euro 20,5 milioni - consentirebbero di coprire integralmente il fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Pierrel per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa (stimato in circa Euro 12,8 milioni); nonché (ii) costituire una liquidità disponibile per il Gruppo Pierrel (per circa Euro 7,7 milioni) che, in attesa di valutare ulteriori opportunità di sviluppo, eventualmente anche per vie esterne, sarà utilizzata dal Gruppo per effettuare investimenti sul mercato monetario.

In caso invece di sottoscrizione per cassa dell'Aumento di Capitale per un importo pari alla Soglia di Inscindibilità (Euro 5,2 milioni), l'Emittente destinerebbe le relative risorse finanziarie alla copertura dei debiti assunti e degli impegni finanziari da assumere nei 12 mesi successivi alla data della Nota Informativa ritenuti necessari per la prosecuzione dell'attività aziendale del Gruppo e, in particolare:

- (i) per circa Euro 2,4 milioni alla copertura integrale del *Deficit* di Capitale Circolante Netto del gruppo Pierrel;
- (ii) per circa Euro 0,2 milioni, al pagamento degli oneri finanziari previsti per la gestione finanziaria del Gruppo Pierrel per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa;
- (iii) per circa Euro 1,2 milioni, per l'integrale esecuzione degli investimenti in corso di realizzazione; e
- (iv) per circa Euro 1,4 milioni, per la realizzazione, per un importo corrispondente, di degli investimenti futuri previsti nel Piano di Risanamento e descritti nel capitolo V, paragrafo 5.2.3 del Documento di Registrazione.

Per ulteriori informazioni in merito al fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Pierrel e al Capitale Circolante Netto dell'Emittente, nonché per gli effetti dell'eventuale mancato buon fine dell'Aumento di Capitale si rinvia al precedente Paragrafo 3.1 del presente Capitolo III.

4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

4.1 DESCRIZIONE DELLE AZIONI IN OFFERTA

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 216.316.292 Azioni in Offerta, prive del valore nominale, pari a circa l'80% del capitale sociale di Pierrel su base *fully diluted*.

Le Azioni in Offerta avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le Azioni negoziate sul MTA alla relativa data di emissione. Le Azioni in Offerta avranno il codice ISIN IT0004007560, ossia il medesimo codice ISIN attribuito alle Azioni attualmente in circolazione e saranno emesse munite della cedola n. 7.

Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta è attribuito il codice ISIN IT0005333361.

4.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE AZIONI IN OFFERTA SONO STATE EMESSE

Le Azioni in Offerta saranno emesse in base alla legge italiana e saranno soggette alla medesima normativa.

4.3 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI IN OFFERTA

Le Azioni in Offerta saranno nominative, indivisibili, liberamente trasferibili, senza valore nominale, con godimento regolare alla data della loro emissione e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al TUF e ai relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

4.4 VALUTA DI EMISSIONI DELLE AZIONI IN OFFERTA

Le Azioni in Offerta, che saranno emesse prive di valore nominale espresso, saranno denominate in Euro.

4.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI ALLE AZIONI IN OFFERTA E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO

Le Azioni in Offerta avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le Azioni negoziate sul MTA alla relativa data di emissione. Le Azioni in Offerta avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle Azioni in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni in Offerta sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, in conformità alle prescrizioni normative di tempo in tempo vigenti.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa, le Azioni in Offerta saranno negoziate, in via automatica, presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le Azioni alla Data della Nota Informativa, ossia il MTA.

(a) Diritto al dividendo

Le Azioni in Offerta attribuiscono pieno diritto ai dividendi deliberati dall'Assemblea degli Azionisti secondo le vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

La data di decorrenza del diritto al dividendo e l'importo del dividendo sono determinati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto applicabili, con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione a favore dei Soci, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai

regolamenti in vigore. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente, nel termine fissato dall'Assemblea degli Azionisti. I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.

Per quanto riguarda il regime fiscale a cui i dividendi sono sottoposti, si rimanda al successivo Paragrafo 4.11 del presente Capitolo IV.

(b) Diritti di voto

Ciascuna delle Azioni in Offerta attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee degli Azionisti, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, secondo le norme di legge, regolamentari e di Statuto applicabili.

(c) Diritti di opzione

In caso di aumento di capitale spetta ai Soci il diritto di opzione sulle Azioni in Offerta di nuova emissione, salva diversa deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile.

(d) Diritto alla partecipazione agli utili dell'Emittente

Ciascuna delle Azioni in Offerta attribuisce i diritti patrimoniali attribuiti alle Azioni già in circolazione alla Data della Nota Informativa ai sensi di legge e di Statuto.

In particolare, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, *“Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale approvato dall'assemblea, previa deduzione del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, nei limiti di cui all'articolo 2430 del Cod. Civ., verranno ripartiti tra i Soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione a favore dei Soci, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente, nel termine fissato dall'Assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società”*.

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto troveranno applicazione le disposizioni di legge vigenti.

(e) Diritto alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione

Ciascuna delle Azioni in Offerta attribuisce i diritti alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione della Società ai sensi di legge e di Statuto.

In particolare, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, *“Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, delibera su: a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società; c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, poteri dei liquidatori e atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa; d) modifica della denominazione, nel senso di aggiungere l'indicazione di Società in liquidazione. La liquidazione può essere revocata con deliberazione dell'Assemblea presa con la maggioranza richiesta per le modifiche dello statuto, previa eliminazione dell'eventuale causa di scioglimento”*.

Ai sensi dell'articolo 2492 del Codice Civile, compiuta la liquidazione della Società, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun Socio o Azione nella divisione dell'attivo. Il bilancio finale di liquidazione della Società deve essere depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese e, nei 90 giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni Azionista può proporre reclamo davanti al Tribunale in contraddittorio dei liquidatori; in mancanza di reclami il bilancio finale di liquidazione si intende approvato.

4.6 INDICAZIONE DELLE DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI LE AZIONI IN OFFERTA SARANNO EMESSE

Le Azioni in Offerta rinviengono dall'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 22 novembre 2017.

In particolare, l'Assemblea degli Azionisti della Società ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di Euro 35 milioni comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2018, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile (l'«**Aumento di Capitale**»). In linea con le esigenze di cassa emergenti dal Piano di Risanamento, l'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato, in conformità con quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, di fissare una soglia di inscindibilità dell'operazione straordinaria che presuppone la positiva conclusione dell'Aumento di Capitale in misura tale da generare per Pierrel un ammontare di proventi per cassa non inferiore alla Soglia di Inscindibilità. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di determinazione dell'ammontare della Soglia di Inscindibilità si rinvia al precedente Capitolo III, Paragrafo 3.1 della Nota Informativa.

4.7 DATA PREVISTA PER L'EMISSIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE AZIONI IN OFFERTA

Le Azioni in Offerta sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Opzione saranno accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta, con disponibilità in pari data.

Le Azioni in Offerta sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione, con disponibilità in pari data.

4.8 RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI

Alla Data della Nota Informativa non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni in Offerta ai sensi di legge, dello Statuto o derivante dalle condizioni di emissione.

4.9 NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE ALLE AZIONI

Dal momento della sottoscrizione delle Azioni in Offerta, le stesse saranno assoggettate alle norme previste dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui il Regolamento Emittenti, in materia di strumenti finanziari quotati e negoziati nei mercati regolamentari italiani, ivi incluse le norme dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto, obblighi di acquisto e diritto di acquisto.

4.10 INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI DELL'EMITTENTE NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E DELL'ESERCIZIO IN CORSO.

Nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso non sono state promosse offerte pubbliche di acquisto o scambio sulle Azioni, l'Emittente ha mai assunto la qualità di offerente nell'ambito di tali operazioni.

4.11 REGIME FISCALE

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano alcuni aspetti generali del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente e applicabile e della prassi esistente alla Data della Nota Informativa e relativamente a specifiche

categorie di investitori, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a modifiche, anche con effetto retroattivo.

In futuro, in particolare, potrebbero intervenire dei provvedimenti aventi ad oggetto, ad esempio, la revisione delle aliquote delle ritenute applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria o della misura delle imposte sostitutive relative ai medesimi redditi. L'approvazione di tali provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle Azioni quale descritto nei seguenti paragrafi. Allorché si verifichi una tale eventualità, non si provvederà ad aggiornare questa sezione per dare conto delle modifiche intervenute anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni presenti in questa sezione non risultassero più valide. Quanto segue non intende essere un'analisi esaustiva ed esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni per tutte le possibili categorie di investitori. Inoltre, per alcune categorie di investitori potrebbero essere previste regole specifiche nel prosieguo non analizzate.

Gli investitori sono comunque tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni e a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). Inoltre, con particolare riferimento ai soggetti non residenti in Italia, gli stessi sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.

Ai fini del presente Paragrafo, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato:

- **“Partecipazioni Qualificate”**: indica le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%;
- **“Partecipazioni Non Qualificate”**: indica le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;
- **“Cessione di Partecipazioni Qualificate”**: indica la cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;
- **“Cessione di Partecipazioni Non Qualificate”**: indica la cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, diverse dalle Cessioni di Partecipazioni Qualificate.

Regime tributario transitorio dei dividendi

Rimandando ai successivi Paragrafi l'esame del nuovo regime impositivo relativo ai proventi derivanti dalla detenzione e dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, si evidenzia che giusto il disposto dell'articolo, 1 comma 1005 della Legge di Stabilità 2018, le nuove disposizioni trovano applicazione:

- (i) con riferimento ai redditi di capitale, ai dividendi percepiti dall'1 gennaio 2018;
- (ii) con riferimento ai redditi diversi, alle plusvalenze realizzate dall'1 gennaio 2019.

Sul punto, con riguardo ai redditi di capitale, va tenuto conto che, in forza del regime transitorio introdotto dal comma 1006 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2018, le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 sono soggette al regime previgente previsto dal DM 26 maggio 2017.

In altri termini, con riferimento alle Partecipazioni Qualificate detenute da persone fisiche al di fuori del regime di impresa, solo gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 saranno assoggettati al nuovo regime con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta pari al 26%; diversamente, gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 la cui distribuzione sia deliberata entro il 31 dicembre 2022, rimangono assoggettati al vecchio regime con conseguente concorso dei medesimi utili alla formazione del reddito complessivo del socio percettore secondo le seguenti misure:

- (i) 40% se si riferiscono ad utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- (ii) 49,72% se si riferiscono ad utili prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- (iii) 58,14% se si riferiscono ad utili prodotti a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

4.11.1 Regime fiscale dei dividendi relativi agli utili prodotti

I dividendi attribuiti sulle Azioni saranno soggetti al regime fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti diverse modalità di tassazione dei dividendi a seconda dalla natura del soggetto percettore:

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in relazione ad azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e del regime del risparmio gestito e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni oggetto dell'Offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (il "**D.P.R. 600/1973**") e art. 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (il "**Decreto Legge 66/2014**"); non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella propria dichiarazione dei redditi.

Questa imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

Tale modalità di tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle azioni di società italiane negoziate in mercati regolamentati italiani, quali le Azioni oggetto dell'Offerta.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("**Legge 232/2016**"), i dividendi (relativi a partecipazioni diverse da quelle qualificate, tenendo conto, a tal fine, anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto posseduti dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (di seguito "**TUIR**") o enti da loro direttamente o indirettamente controllati *ex* numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359

cod. civ.) corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società, immessi in piani di risparmio a lungo termine (i.e. detenzione delle Azioni per un periodo minimo quinquennale, c.d. “**PIR**”) che possiedono i requisiti di cui al comma 100 del citato articolo 1, sono esenti da imposizione. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta non applicata nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Come evidenziato nella parte iniziale del presente Paragrafo 4.11, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 47 comma 1 del TUIR, e all'art. 27 del DPR 600/1973 dal comma 1003 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2018, anche le distribuzioni di utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate dall' 1 gennaio 2018 a favore di a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e afferenti a Partecipazioni Qualificate, sono soggette ad imposta sostitutiva pari al 26%.

Tale imposta sostitutiva del 26%, ai sensi dell'art. 27-ter del DPR 600/1973, è applicata con le stesse modalità sopra illustrate con riferimento ai dividendi afferenti Partecipazioni Non Qualificate (i.e. applicazione dell'imposta sostitutiva da parte dei soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia dai soggetti – depositari – non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli).

Diversamente, in forza del regime transitorio introdotto dal comma 1006 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2018, i dividendi afferenti Partecipazioni Qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa e derivanti da utili prodotti fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 la cui distribuzione risulta deliberata precedentemente al 31 dicembre 2022, continuano a concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile in applicazione delle disposizioni di cui al DM 25 maggio 2017 secondo le seguenti percentuali di imponibilità:

- (a) 40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- (b) 49,72% per utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- (c) 58,14% se si riferiscono ad utili prodotti a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa che detengono partecipazioni non qualificate nell'ambito del regime del risparmio gestito

Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1001 dell'art. 1 della L. 205/2017 all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997 (il “**Decreto Legislativo 461/1997**”), i dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti sia Partecipazioni Non Qualificate sia Partecipazioni Qualificate, immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato maturato annuo di gestione, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26% prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 4 D.Lgs. 461/1997 e 3, comma 1 del D.L. n. 66/2014. Tale imposta è applicata dal gestore.

Con riferimento alle Partecipazioni Qualificate, giusto il regime transitorio illustrato in premessa di cui al comma 1006 dell'art. della L. 205/2017, l'inclusione dei dividendi nell'ambito del risultato maturato da tassare con imposta sostitutiva pari al 26% trova applicazione con riferimento ai dividendi percepiti

dall'1 gennaio 2018 e formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017; diversamente gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e distribuiti entro il 31 dicembre 2022, come illustrato nel paragrafo precedente, risultano concorrere alla determinazione del reddito complessivo del percettore applicando le percentuali di concorrenza al reddito imponibile (i.e., 40%, 49,72%, 58,14%), secondo il criterio di consumazione delle riserve "fifo", (*first in first out*) di cui al DM 26 maggio 2017, con conseguente applicazione in via prioritaria della percentuale di tassazione più favorevole al contribuente.

(iii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa

Il regime dei dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia esercenti attività di impresa non ha subito modifiche a seguito della riforma del regime impositivo dei redditi di capitale introdotto dalla Legge di Stabilità 2018.

Pertanto, indipendentemente dalla partecipazione detenuta, i dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione ad azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il DM 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Resta ferma l'applicazione delle precedenti percentuali di concorso alla formazione del reddito, pari al 40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e al 49,72% per utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa ("IRI") in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, i dividendi concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR e sono soggetti a tassazione con aliquota del 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.

(iv) Società in nome collettivo, in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, incluse, tra l'altro, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché certi trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (c.d. enti commerciali), non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente, da assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie, con le seguenti modalità:

(a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (ad esempio, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente in misura pari al:

- 40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- 49,72% per utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- 58,14% se si riferiscono ad utili prodotti a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Laddove siano integrati specifici requisiti, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice (nonché le società di capitali a ristretta base proprietaria) possono optare per l'applicazione IRI in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, i dividendi concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al Capo VI, Titolo I del TUIR. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.

(b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (ad esempio, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente (soggetto ad aliquota ordinaria IRES pari al 24% a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezion fatta per la Banca d'Italia e gli enti crediti e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - a cui è applicata un'addizionale IRES di 3,5 punti percentuali, per una tassazione IRES complessiva pari al 27,5%) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società (quali ad esempio banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazione etc.) ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono parzialmente a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(v) Enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR (cosiddetti enti non commerciali) che include gli enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare (fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo sub B (vii) per gli O.I.C.R. di cui all'art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR). Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DM 26 Maggio 2017, i dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26% del loro ammontare.

(vi) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società residenti in Italia

Per le azioni, quali le Azioni emesse dall'Emittente, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia esenti dall'imposta sul reddito delle

società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto residente (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate, ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

Tale imposta sostitutiva non è, invece, applicabile nei confronti dei soggetti “esclusi” dall’imposta sui redditi ai sensi dell’art. 74, comma 1, del TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni).

(vii) Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)

I dividendi percepiti da (a) fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (il “**Decreto 252**”), e (b) O.I.C.R. italiani diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare e dalle società di investimento a capitale fisso che investono in immobili (le “**SICAF Immobiliari**” e, insieme ai fondi comuni di investimento immobiliare, gli “**O.I.C.R. Immobiliari**”) non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

Per i suddetti fondi pensione, tali utili concorrono secondo le regole ordinarie alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

L’art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i fondi pensione in esame al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l’esenzione dall’imposta sul reddito dei redditi (compresi i dividendi) derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell’imposta prevista dall’art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell’imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell’esenzione.

Gli O.I.C.R. istituiti in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato (“**Fondi Lussemburghesi Storici**”), sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR, e gli utili percepiti da tali organismi non scontano alcuna imposizione in capo agli stessi.

Sui proventi distribuiti ai partecipanti dei suddetti organismi di investimento in sede di riscatto, rimborso, o distribuzione in costanza di detenzione delle quote / azioni trova applicazione il regime della ritenuta di cui all’art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973, nella misura del 26%.

(viii) O.I.C.R. Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, (il “**Decreto 351**”) convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410, come attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate, i dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia ai sensi dell’art. 37 del TUF ovvero dell’art. 14-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 86 (la “**Legge 86**”) e dalle SICAF Immobiliari, non sono soggetti a ritenuta d’imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

I proventi distribuiti ai partecipanti dei fondi comuni di investimento immobiliare sono, in linea generale, assoggettati ad una ritenuta alla fonte pari al 26%, applicata a titolo di acconto o di imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti da determinati soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana.

In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 e del relativo Decreto Ministeriale 5 marzo 2015, n. 30, il regime fiscale sopra descritto si applica anche alle Società di Investimento a Capitale Fisso che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche ("S.I.C.A.F. Immobiliari"), di cui alla lettera i-bis) dell'art. 1, comma 1 del TUF (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 21/E del 10 luglio 2014).

(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengano la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna ritenuta alla fonte in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare ad imposizione in Italia secondo le regole ordinarie (aliquota IRES del 24% a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezione fatta per la Banca d'Italia e gli enti crediti e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al Testo Unico - a cui è applicata un'addizionale IRES di 3,5 punti percentuali) nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (quali, banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazioni, ecc.) ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo che segue.

(x) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi, derivanti da azioni o titoli simili immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono, in linea di principio, soggetti ad una imposta sostitutiva del 26%, ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 3 del Decreto Legge 66/2014.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che scontano la suddetta imposta sostitutiva del 26% in relazione ai dividendi, diversi dagli azionisti di risparmio e dai fondi pensione di cui al secondo periodo del comma 3, dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973 e dalle società ed enti rispettivamente istituiti e residenti in Stati membri dell'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, indicati nel comma 3-ter dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973, di cui si dirà oltre, hanno diritto, a

fronte di un'istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'art. 27-*bis* del D.P.R. 600/1973, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione sui redditi possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui dividendi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile.

A tal fine, i soggetti presso cui le azioni sono depositate, ovvero il loro rappresentante fiscale nel caso di intermediari non residenti, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, redatta su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013 (prot. n. 2013/84404), dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione (inclusa nel modello di cui al punto precedente, ove applicabile) dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Tale attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia.

Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'amministrazione finanziaria italiana il rimborso della differenza tra l'imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano società o enti (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, come aggiornato e modificato, ed (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'1,2% (a decorrere dal 1° gennaio 2017. Precedentemente alla citata riduzione dell'aliquota ordinaria IRES, l'aliquota applicabile a tale imposta sostitutiva era pari all'1,375% del relativo ammontare). Con riguardo al requisito *sub* (i), si ricorda che nelle more dell'emanazione del sopracitato decreto ministeriale, si fa riferimento alla lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modificazioni. Gli Stati membri dell'Unione Europea ovvero gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che attualmente rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'1,2% sono quelli inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 1, comma 68, della Legge Finanziaria 2008, l'imposta sostitutiva in misura ridotta si applica ai soli dividendi derivanti da utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dell'1,2%, i beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo

dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea certificazione di residenza e di *status* fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 27-*bis* del D.P.R. 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990 (c.d. direttiva "madre-figlia") poi rifiuta nella Direttiva n. 2011/96/UE del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società: (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 2011/96/UE; (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea; (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva; e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente non inferiore al 10% del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre: (i) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i requisiti indicati alle lettere (a), (b) e (c); nonché (ii) una dichiarazione che attesti la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 27-*bis* citato, incluso il requisito indicato alla lettera (d), redatte su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013 (prot. n. 2013/84404). Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando tempestivamente all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata.

La predetta Direttiva n. 2011/96/UE è stata recentemente modificata con la Direttiva n. 2015/121/UE del 27 gennaio 2015, al fine di introdurre una disposizione antielusiva, ai sensi della quale le Autorità fiscali di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea hanno il potere di disconoscere l'esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva "... a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti". A tali fini "... una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica" (cfr. par. 2 e 3 del nuovo art.1 della Direttiva). Ai sensi del comma 5, dell'art. 27-*bis*, D.P.R. 600/1973, la citata Direttiva UE n. 2015/121/UE "*È attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212*", recante la disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, come di volta in volta modificato, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta nell'11% del relativo ammontare. Fino all'emanazione del suddetto Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, gli Stati membri dell'Unione Europea ovvero gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che attualmente rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'11% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'11%, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione. Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, comma 95, Legge 232/2016, la ritenuta sui dividendi (articolo 27 del D.P.R. 600/1973)

e l'imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli (articolo 27-ter del D.P.R. 600/1973) non si applicano agli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 89 del citato articolo 1 fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per cinque anni.

I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all'imposta sostitutiva.

4.11.2 Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR

Le informazioni fornite in questo paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte dell'Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle riserve di capitale di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR, ovvero sia, tra l'altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche **“Riserve di Capitale”**).

L'art. 47, comma 1, ultimo periodo, del TUIR stabilisce una presunzione assoluta di priorità nella distribuzione degli utili da parte delle società di cui all'art. 73, del TUIR: *“Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta”*. In presenza e fino a capienza di tali riserve (le cc.dd. “riserve di utili”), dunque, le somme distribuite si qualificano quali dividendi e sono soggette al regime impositivo esposto nei paragrafi precedenti.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile).

Secondo l'interpretazione fatta propria dall'amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili, da assoggettare al regime descritto nei paragrafi precedenti per i dividendi.

Regole particolari potrebbero applicarsi in relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del “risparmio gestito” di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 461/1997.

(ii) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR e persone fisiche esercenti attività d'impresa, fiscalmente residenti in Italia

In capo alle persone fisiche che detengono azioni nell'esercizio dell'attività d'impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'art. 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (senza considerare la quota di essi che è stata accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime descritto nei paragrafi precedenti per i dividendi.

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo paragrafo D) "Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni".

(iii) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le somme percepite dagli enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR, vale a dire enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust fiscalmente residenti in Italia, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo qualificabile come utile sulla base di quanto sopra indicato, non costituiscono reddito per il percettore e riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili distribuiti per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime sopra riportato per i dividendi.

(iv) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del Decreto 252, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%. L'art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l'esenzione dall'imposta sul reddito dei redditi (compresi i dividendi) derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Le somme percepite da O.I.C.R. istituiti in Italia e dai Fondi Lussemburghesi Storici, soggetti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale non dovrebbero, invece, scontare alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento ai sensi dell'art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR.

(v) O.I.C.R. Immobiliari italiani

Ai sensi del D. L. 351/2001, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale dagli O.I.C.R. Immobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento. Tali fondi non sono soggetti né alle imposte sui redditi né a IRAP.

Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(vi) Fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF non sono soggette ad imposta in capo ai fondi stessi. Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'IRAP.

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia.

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale sono assoggettate in capo alla stabile organizzazione al medesimo regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato al precedente paragrafo *sub* (C (ii)).

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al precedente paragrafo *sub* (C (v)).

4.11.3 *Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni*

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una Cessione di Partecipazioni Qualificate o meno.

Redditi diversi derivanti da cessioni di Partecipazione Non Qualificate e redditi diversi derivanti da cessioni di Partecipazioni Qualificate realizzate dall'1 gennaio 2019

In forza delle modifiche introdotte dall'art. 1, commi 999, 1000, 1001 e 1002 della Legge di Stabilità 2018 all'art. 68 del TUIR e agli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 461/1997, il regime impositivo previsto per i redditi diversi derivanti dalla cessione di Partecipazioni Non Qualificate è stato esteso anche con riferimento ai redditi diversi conseguiti per effetto di cessione di Partecipazioni Qualificate realizzate a decorrere dall'1 gennaio 2019. Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2018, le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sia che derivino dalla cessione di Partecipazioni Non Qualificate che dalla cessione di Partecipazioni Qualificate realizzate successivamente all'1 gennaio 2019, risulta non sempre assoggettate all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26%. Sia per i redditi diversi conseguiti su Partecipazioni Non Qualificate sia per i redditi diversi conseguiti su

Partecipazioni Qualificate realizzati a decorrere dall'1 gennaio 2019, il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

- (a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze della stessa natura ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché esposte in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione fino a concorrenza delle relative plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto (a condizione che tali minusvalenze siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state realizzate). Ai sensi del Decreto Legge 66/2014, tuttavia, le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 possono essere portate in deduzione delle plusvalenze realizzate per una quota ridotta, pari al 76,92%. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non opti per uno dei due regimi di seguito indicati ai punti (b) e (c);
- (b) “Regime del risparmio amministrato” (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le azioni, diritti o titoli siano in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione mobiliare residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 461/1997. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni, diritti o titoli sono depositati in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014) in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della stessa natura realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito, le eventuali minusvalenze (risultanti da apposita certificazione rilasciata dall'intermediario) possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nell'ambito di altro rapporto di risparmio amministrato, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di opzione per il regime del risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi;
- (c) “Regime del risparmio gestito” (opzionale). Presupposto per la scelta di tale regime (di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 461/1997) è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto, tra l'altro, dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze relative a Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i

risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a) (*Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi*). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

Al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia possono fruire dell'esclusione da tassazione delle plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Non Qualificate, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, qualora dette partecipazioni siano incluse in un piano di risparmio a lungo termine che possieda i requisiti individuati dall'art. 1, comma 100 e ss. della Legge 232/2016.

Redditi diversi derivanti da cessioni di Partecipazioni Qualificate realizzate fino al 31 dicembre 2018

In applicazione del comma 1005 dell'art. 1 della L. 205/2017, per le plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia realizzate fino al 31 dicembre 2018, trova applicazione il regime precedente alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2018. Pertanto tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente limitatamente al 58,14% del loro ammontare e questo alla luce dell'innalzamento della percentuale di imponibilità disposto, in funzione della riduzione della aliquota IRES al 24%, con decorrenza in relazione alle plusvalenze realizzate dall'1 gennaio 2018, dall'art. 2, comma 2 del DM 26 maggio 2017. Per tali plusvalenze, la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Qualora dalla cessione di Partecipazioni Qualificate si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 58,14% della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 58,14% dell'ammontare delle plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata. In forza del medesimo comma 2 dell'art. 2 del DM 26 maggio 2017, resta ferma la misura di imponibilità del 49,72% per le plusvalenze le minusvalenze derivanti da atti da realizzo posti in essere anteriormente al 1 gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.

(ii) Persone fisiche che detengono le Azioni nell'esercizio di un'impresa commerciale, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR

Laddove siano soddisfatte le condizioni descritte ai punti (a), (b), (c) e (d) del Paragrafo seguente, le plusvalenze sulle Azioni detenute da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura parziale (regime c.d. di participation exemption).

Più precisamente per le persone fisiche la misura di imponibilità parziale è fissata al 58,14% del relativo ammontare e questo alla luce dell'innalzamento della percentuale di imponibilità disposto dall'art. 2, comma 2 del DM 26 maggio 2017, in funzione della riduzione della aliquota IRES al 24%, con decorrenza in relazione alle plusvalenze realizzate dall'1 gennaio 2018. Diversamente, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DM 26 maggio 2017 la predetta rideterminazione delle percentuali di imposizione delle plusvalenze su partecipazioni al 58,14%, non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR. Pertanto

per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice che beneficiano del regime c.d. di *participation exemption* continua a trovare applicazione la previgente percentuale di imponibilità pari al 49,72%.

Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del Paragrafo seguente sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

(iii) Società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, incluse le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, su opzione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 87 del TUIR (recante il regime c.d. di *participation exemption*), le plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società ed enti indicati nell'art. 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% del loro ammontare, se le suddette partecipazioni presentano i seguenti requisiti:

- (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (per i soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS si considerano immobilizzazioni finanziarie le azioni diverse da quelle detenute per la negoziazione);
- (c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli che beneficiano di un regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'art. 167, comma 4, del TUIR (vale a dire, uno Stato o territorio con un regime fiscale, anche speciale, con un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia) o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b) dell'art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
- (d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR; tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso.

Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relativi ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione: (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS, per le azioni possedute per un periodo inferiore a 12 mesi, in relazione alle quali risultano integrati gli altri requisiti di cui ai precedenti punti (b), (c) e (d) il costo fiscale è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota di detti utili esclusa dalla formazione del reddito imponibile.

In relazione alle minusvalenze ed alle differenze negative tra ricavi e costi relativi ad azioni deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che, ai sensi dell'art. 5-*quinquies*, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze e/o differenze negative, derivanti da operazioni su azioni negoziate in mercati regolamentati, risulti superiore a Euro 50 mila, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi, i dati e le notizie relativi all'operazione al fine di consentire l'accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973 (si consideri che l'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973 è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e pertanto, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'art. 10-*bis* della L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili).

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5 milioni, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, realizzate anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi, i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposizioni dell'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973 (si consideri che l'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973, è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e pertanto, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'art. 10-*bis* della L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili). Tale obbligo non si applica ai soggetti che predispongono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo ammontare della produzione netta, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, e società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia (diversi dagli O.I.C.R. di cui all'art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR) e da società semplici residenti nel territorio dello Stato, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze

realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

L'art. 1, comma 88 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per gli enti di previdenza obbligatoria di cui al D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione) e con alcune limitazioni, l'esenzione ai fini dell'imposta sul reddito dei redditi (comprese le plusvalenze) diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 89 del medesimo art. 1.

(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)

Le plusvalenze relative ad azioni detenute da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del Decreto 252 sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

L'art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l'esenzione dall'imposta sul reddito dei redditi (compresi i dividendi) derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Le plusvalenze relative a partecipazioni detenute da O.I.C.R. istituiti in Italia e da Fondi Lussemburghesi storici, sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) non scontano invece alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento ai sensi dell'art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR.

(vi) O.I.C.R. Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto 351, e a seguito delle modifiche apportate dall'art. 41-bis del Decreto 269, e dall'art. 9 del Decreto 44, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare italiani istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF e dell'art. 14-bis della Legge 86, e da SICAF Immobiliari, non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento, in quanto in Italia non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'IRAP.

In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile dei) relativi investitori non istituzionali che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato sopra al paragrafo sub (iii).

Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo paragrafo sub (viii).

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come l'Emittente), non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. Al fine di beneficiare di tale esenzione da imposizione in Italia, agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applichi il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 461/1997, l'intermediario italiano potrebbe richiedere la presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.

Partecipazioni Qualificate

Salvo l'applicazione della normativa convenzionale se più favorevole, le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2018:

- se realizzate entro il 31 dicembre 2018, concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo la percentuale di imponibilità del 58,14%, attraverso liquidazione da attuarsi obbligatoriamente con presentazione della dichiarazione annuale;
- se realizzate, successivamente all'1 gennaio 2019, saranno assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di Partecipazioni non Qualificate con conseguente applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% con possibilità di liquidarla attraverso il regime della dichiarazione, o in alternativa del risparmio amministrato o gestito.

Come detto, è fatta salva l'applicazione delle disposizioni convenzionali recate dai trattati contro le doppie imposizioni conclusi fra l'Italia ed il Paese di residenza del soggetto cedente le Azioni, secondo cui le suddette plusvalenze potrebbero risultare imponibili esclusivamente nel Paese di residenza di quest'ultimo soggetto.

4.11.4 Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella Legge del 28 febbraio 2008 n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278 è stata abrogata.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, secondo la normativa vigente alla Data della Nota Informativa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 solo in "caso d'uso", a seguito di registrazione volontaria o in caso di "enunciazione".

4.11.5 Imposta sulle transazioni finanziarie

Titoli azionari e similari

Salve determinate esclusioni ed esenzioni previste dalla normativa, sono generalmente soggetti all'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. "Tobin Tax"), tra l'altro, i trasferimenti di proprietà (o di nuda proprietà) di azioni emesse da società residenti nel territorio dello Stato. Il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013, come modificato dal Decreto Ministeriale del 16 settembre 2013 ("**D.M. 21 febbraio 2013**") fornisce le disposizioni attuative per l'applicazione dell'imposta.

L'imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni emesse da società italiane indipendentemente dalla residenza delle controparti e dal luogo di conclusione dell'operazione. Si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato il 30 maggio 2016, come integrato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2016, privi di stabile organizzazione in Italia, sempre che non provvedano ad identificarsi secondo le procedure definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2017.

Sono generalmente responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del TUF nonché gli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (ad esempio i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni), ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati sopra, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. In mancanza di intermediari che intervengano nell'operazione, l'imposta deve invece essere versata dal contribuente. Per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni soggette alla Tobin Tax, gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato che intervengono in tali operazioni possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del D.P.R. 600/1973; gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia che intervengono nelle operazioni, in possesso di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, adempiono invece agli obblighi derivanti dall'applicazione della Tobin Tax tramite la stabile organizzazione.

Se il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà delle azioni è una banca, una società fiduciaria o un'impresa di investimento abilitata all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del TUF, il medesimo soggetto provvede direttamente al versamento dell'imposta.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni.

L'imposta è generalmente applicata con aliquota dello 0,20% sul valore delle transazioni, determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere (calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata per singolo strumento finanziario), moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento.

L'aliquota è ridotta alla metà (0,10%) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

L'aliquota ridotta dello 0,10% si applica anche nel caso di acquisto di azioni tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione e acquista i predetti strumenti su

un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento. L'aliquota ridotta non si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni avvenuti in seguito al regolamento dei derivati di cui all'art. 1, comma 3, del TUF, ovvero in seguito ad operazioni sui valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d) del TUF.

Ai fini dell'applicazione della Tobin Tax, il trasferimento della proprietà delle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni) si considera avvenuto alla data di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del regolamento della relativa operazione. In alternativa, il soggetto responsabile del versamento dell'imposta, previo assenso del contribuente, può assumere come data dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Tobin Tax, tra l'altro, i trasferimenti di proprietà di azioni che avvengono a seguito di successione o donazione; le operazioni riguardanti l'emissione e l'annullamento di azioni, ivi incluse le operazioni di riacquisto da parte dell'emittente; l'acquisto di azioni di nuova emissione, anche qualora avvenga a seguito della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante al socio della società emittente; le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'art. 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, nonché i trasferimenti di proprietà nell'ambito di operazioni di garanzia finanziaria a determinate condizioni; le assegnazioni di azioni a fronte di distribuzione di utili o riserve o di restituzione di capitale sociale; i trasferimenti di proprietà tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1) e 2), e comma 2, del Codice Civile, o che sono controllate dalla stessa società nonché quelli tra O.I.C.R. master e O.I.C.R. feeder di cui all'art. 1, comma 1, del TUF; i trasferimenti derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 4 della direttiva 2008/7/CE, nonché le fusioni e scissioni di O.I.C.R.

Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di Euro, nonché i trasferimenti di proprietà di titoli rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi dalle medesime società. La CONSOB, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze la lista delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani che rispettano il sopra menzionato limite di capitalizzazione. Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero dell'economia e delle finanze redige e pubblica sul proprio sito internet, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell'esenzione. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e sistemi multilaterali di negoziazione. In caso di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione nella suddetta lista avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di 500 milioni di Euro.

Inoltre, l'imposta non si applica, tra l'altro:

- (a) ai soggetti che effettuano le transazioni nell'esercizio dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'art. 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 nonché dal documento ESMA/2013/158 del 1 febbraio 2013;
- (b) ai soggetti che, per conto di una società emittente, pongono in essere operazioni nell'esercizio dell'attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;

- (c) ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi in attuazione dell'art. 168-*bis* del TUIR,, nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al Decreto 252/2005;
- (d) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'art. 117-*ter* del TUF, e della relativa normativa di attuazione;

L'esenzione prevista per i soggetti di cui ai punti a) e b) è riconosciuta esclusivamente per le attività specificate ai medesimi punti e l'imposta rimane applicabile alla controparte nel caso in cui la medesima sia il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento.

Sono, inoltre, esenti dalla Tobin Tax le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea ovvero le istituzioni europee, la Banca Centrale Europea e la Banca Europea per gli Investimenti, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

La Tobin Tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle imposte sostitutive delle medesime e dell'IRAP.

Negoziazioni ad alta frequenza

Ai sensi dell'art. 1, comma 495, della Legge 228/2012 le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 1, commi 491 e 492, della Legge 228/2012. Per mercato finanziario italiano si intendono i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla CONSOB ai sensi degli articoli 63 e 77-bis del TUF.

Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo non superiore al mezzo secondo.

L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

L'imposta è dovuta dal soggetto per conto del quale gli ordini sono eseguiti.

4.11.6 Imposta di bollo

L'art. 13, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le relative note 3-*bis* e 3-*ter* dettano la disciplina dell'imposta di bollo proporzionale generalmente applicabile (salvo alcune esclusioni/eccezioni) alle comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela, relativamente a prodotti finanziari depositati presso di loro, tra i quali si annoverano anche le Azioni, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti, nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 30 settembre 2016. L'imposta di bollo proporzionale non trova applicazione, tra l'altro, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Il comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede che, laddove applicabile, l'imposta di bollo proporzionale si applica nella misura del 2 per mille annuo. Non è prevista una misura minima. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto un tetto massimo di 14.000 Euro ad anno.

L'imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed è rapportata al periodo rendicontato. Le comunicazioni periodiche alla clientela si presumono, in ogni caso inviate almeno una volta l'anno, anche nel caso in cui l'intermediario italiano non sia tenuto alla redazione e all'invio di comunicazioni. In tal caso, l'imposta di bollo viene applicata in funzione del valore, come sopra individuato, dei prodotti finanziari calcolato al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

L'imposta di bollo è dovuta e rapportata al periodo rendicontato indipendentemente dalla sussistenza o meno di un obbligo di invio.

L'imposta di bollo si applica sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela.

L'imposta trova applicazione sia con riferimento ad investitori residenti sia con riferimento ad investitori non residenti, per strumenti finanziari detenuti presso intermediari italiani.

Per maggiori informazioni sull'applicabilità e sulla quantificazione di tale imposta si consiglia di contattare il proprio intermediario depositario in quanto soggetto incaricato di applicare l'imposta di bollo in oggetto.

4.11.7 Imposta sul valore delle attività finanziarie

Ai sensi dell'art. 19, comma 18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari – quali le Azioni - a titolo di proprietà o di altro diritto reale (indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, dunque, anche se tali prodotti provengono da eredità o donazioni), devono generalmente versare un'imposta sul loro valore (c.d. "IVAFE").

L'imposta si applica anche sulle partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti in Italia detenute all'estero. Determinati chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate per il caso di prodotti finanziari detenuti all'estero per il tramite di soggetti interposti.

L'imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, si applica con aliquota pari al 2 per mille.

La base imponibile dell'IVAFE corrisponde al valore di mercato dei prodotti finanziari detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti, o – qualora tale valore non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento. Se al 31 dicembre i prodotti non sono più posseduti, si fa riferimento al valore di mercato dei prodotti rilevato al termine del periodo di possesso. Per i prodotti finanziari che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore.

A prescindere dalla residenza del soggetto emittente o della controparte, l'IVAFE non si applica ai prodotti finanziari – quali le Azioni – detenute all'estero, ma affidate in amministrazione a intermediari finanziari italiani (in tal caso, infatti, sono soggette all'imposta di bollo di cui al paragrafo (G) supra) e alle attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari. Il credito non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia. Non spetta alcun credito d'imposta se con il Paese nel quale è detenuto il prodotto finanziario è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l'attività, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte

patrimoniali eventualmente pagate all'estero può essere generalmente chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

I dati sui prodotti finanziari detenuti all'estero vanno indicati nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

4.11.8 Obblighi di monitoraggio fiscale

Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (o in un modulo apposito, in alcuni casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi), l'importo degli investimenti (incluse le eventuali Azioni) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Sono altresì tenuti ai predetti obblighi di dichiarazione i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera u), e dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In relazione alle Azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti in Italia e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle Azioni e dai contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (le Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, n. 19/E del 27 giugno 2014 e 10/E del 13 marzo 2015 hanno fornito ulteriori chiarimenti circa gli obblighi di monitoraggio).

Infine, a seguito dell'accordo intergovernativo intervenuto tra Italia e Stati Uniti d'America con riferimento al recepimento della normativa sul Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) e della legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente la ratifica ed esecuzione di tale accordo nonché le disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (Common Reporting Standard), implementata con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, i titolari di strumenti finanziari (incluse le Azioni) possono essere soggetti, in presenza di determinate condizioni, ad alcuni adempimenti informativi.

4.11.9 Imposta sulle successioni e donazioni

I trasferimenti di partecipazioni o titoli per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano generalmente nell'ambito di applicazione della vigente imposta italiana sulle successioni e donazioni. L'imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Per i soggetti residenti in Italia l'imposta di successione e donazione viene generalmente applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti (salve alcune eccezioni).

Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

(a) Imposta sulle successioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 48, del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 ("**Decreto Legge 262/2006**" convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286) i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono generalmente soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

- (i) per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (i) per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (ii) per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

(b) Imposta sulle donazioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 49, del Decreto Legge 262/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è generalmente determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

- (i) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

Nel caso in cui il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5, D. Lgs. 461/1997, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse mai stata fatta (ex art. 16, comma 1, Legge 18 ottobre 2001, n. 383).

5 CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

5.1.1 Condizioni alle quali è subordinata l'Offerta

L'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.

5.1.2 Ammontare totale dell'Offerta

L'Offerta, per un controvalore complessivo di massimi Euro 34.826.923,01, ha ad oggetto le Azioni in Offerta rivenienti dall'Aumento di Capitale.

Le Azioni in Offerta saranno offerte in opzione ai possessori delle Azioni al Prezzo di Offerta, pari a Euro 0,161 per Azione in Offerta (di cui Euro 0,021 a capitale e Euro 0,140 a titolo di sovrapprezzo), sulla base di un rapporto di opzione di n. 4 Azioni in Offerta ogni n. 1 Azione detenuta.

La seguente tabella riassume i dati rilevanti dell'Offerta.

DATI RILEVANTI	
Numero massimo di Azioni in Offerta	216.316.292
Rapporto di opzione	n. 4 Azioni in Offerta ogni n. 1 Azione ordinaria
Prezzo di Offerta	Euro 0,161 (di cui Euro 0,021 a capitale e Euro 0,140 a titolo di sovrapprezzo)
Controvalore totale massimo dell'Aumento di Capitale	Euro 34.826.923,01
Numero di Azioni in circolazione alla Data della Nota Informativa	54.293.573
Numero di Azioni in circolazione in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale	270.609.865
Capitale sociale <i>post</i> Offerta in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale	Euro 4.592.642,13
Percentuale delle Azioni in Offerta sul totale Azioni emesse dell'Emittente in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale (diluizione massima)	80%

5.1.3 Periodo di validità dell'Offerta e modalità di adesione

Il Periodo di Offerta decorre dal 16 luglio 2018 al 3 agosto 2018 (estremi inclusi). I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni in Offerta, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta tramite gli Intermediari Autorizzati che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal 16 luglio 2018 al 30 luglio 2018, estremi compresi.

La seguente tabella riporta il calendario indicativo dell'Offerta:

CALENDARIO INDICATIVO DELL'OFFERTA	
Inizio del Periodo di Offerta e del periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione	16 luglio 2018
Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di Opzione	30 luglio 2018
Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo di sottoscrizione delle Azioni in Offerta	3 agosto 2018
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	Entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta

Si rende noto che il calendario dell'Offerta è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell'Emittente, ivi incluse particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le medesime modalità di pubblicazione della Nota Informativa.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dalla Società nell'ambito dell'Offerta in Borsa che sarà avviata dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno 5 giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile. Le date di inizio e di chiusura dell'Offerta in Borsa, unitamente all'indicazione del numero di Diritti di Opzione non esercitati, verranno diffuse al pubblico mediante apposito avviso.

Si rammenta altresì che l'Assemblea degli Azionisti, sempre in data 22 novembre 2017, ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per collocare nell'ambito del Collocamento Privato, da eseguirsi nei 60 giorni successivi alla data di scadenza dell'Offerta in Borsa, anche presso terzi, le Azioni in Offerta che dovessero eventualmente rimanere inoperte successivamente all'esercizio dei Diritti di Opzione e dell'Offerta in Borsa. Al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con i soggetti che avranno sottoscritto le Azioni in Offerta nel contesto dell'Offerta e/o dell'Offerta in Borsa, nell'ambito del Collocamento Privato le Azioni in Offerta saranno collocate dal Consiglio di Amministrazione ad un prezzo non inferiore al Prezzo di Offerta. Si specifica che la parte dell'Aumento di Capitale corrispondente alla Soglia di Inscindibilità dovrà essere sottoscritta entro la fine del Periodo di Offerta e, conseguentemente, non sarà oggetto del Collocamento Privato.

L'adesione all'Offerta avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli Intermediari Autorizzati. Il modulo di sottoscrizione conterrà almeno gli elementi di identificazione dell'Offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta almeno un'agevole lettura:

- (i) l'avvertenza che l'aderente potrà ricevere gratuitamente copia della Nota Informativa, della Nota di Sintesi e del Documento di Registrazione;
- (ii) il richiamo al capitolo "Fattori di Rischio" contenuto nella Nota Informativa, nella Nota di Sintesi e nel Documento di Registrazione.

Presso la sede dell'Emittente sarà inoltre disponibile per gli intermediari che ne facessero richiesta un fac-simile del modulo di sottoscrizione.

I Diritti di Opzione potranno essere esercitati dai titolari di Azioni, depositate presso un Intermediario Autorizzato e immesse nel sistema in regime di dematerializzazione.

Le adesioni all'Offerta in Opzione non possono essere soggette ad alcuna condizione e sono irrevocabili, salvo i casi previsti dalla legge.

Si ricorda che, fatto salvo quanto sopra specificato, la negoziazione o, in generale, il compimento di atti dispositivi aventi ad oggetto i Diritti di Opzione e le Azioni in Offerta potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di un Intermediario Autorizzato.

La Società non risponde di eventuali ritardi imputabili agli Intermediari Autorizzati nell'esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all'adesione all'Offerta. La verifica della regolarità e delle adesioni pervenute agli Intermediari Autorizzati sarà effettuata dagli stessi.

5.1.4 Revoca e sospensione dell'Offerta

L'Offerta in Opzione diverrà irrevocabile alla data del deposito presso il Registro delle Imprese di Caserta del corrispondente avviso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 2, del Codice Civile.

Qualora non si desse esecuzione all'Offerta in Opzione nei termini previsti nella Nota Informativa, ne verrà data comunicazione al pubblico e alla CONSOB entro il giorno di borsa aperta antecedente a quello previsto per l'inizio del Periodo di Offerta, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e trasmesso contestualmente alla CONSOB.

5.1.5 Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso

Agli aderenti l'Offerta non è concessa la possibilità di ridurre, neppure parzialmente, la propria sottoscrizione, né è pertanto previsto alcun rimborso dell'ammontare versato a tal fine.

5.1.6 Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione

L'Offerta in Opzione è destinata ai titolari di Azioni con un rapporto di opzione di n. 4 Azioni in Offerta ogni n. 1 Azione detenuta.

Non sono previsti quantitativi minimi o massimi di sottoscrizione. Si segnala peraltro che, in linea con le esigenze di cassa emergenti dal Piano di Risanamento, in data 22 novembre 2017 l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato tra l'altro, in conformità con quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, di fissare una soglia di inscindibilità dell'Aumento di Capitale che presuppone la sottoscrizione per cassa dell'Aumento di Capitale per un ammontare almeno pari alla Soglia di Inscindibilità e, pertanto, per un ammontare non inferiore a Euro 5,2 milioni. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di determinazione dell'ammontare della Soglia di Inscindibilità si rinvia al precedente Capitolo III, Paragrafo 3.1 della Nota Informativa.

5.1.7 Possibilità di ritirare e/o revocare la sottoscrizione

L'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile, salvo i casi previsti dalla legge, e non può essere sottoposta a condizioni. In particolare, ai sottoscrittori non è concessa la possibilità di ritirare la sottoscrizione delle Azioni in Offerta, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'articolo 95-*bis*, comma 2, del TUF e, cioè, in caso di pubblicazione di un supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi in pendenza di Offerta ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del TUF.

5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni in Offerta

Il pagamento integrale delle Azioni in Offerta dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'Intermediario Autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico dei sottoscrittori. Le somme versate all'atto della sottoscrizione delle Azioni in

Offerta saranno accreditate di volta in volta sul conto corrente della Società, senza possibilità per i sottoscrittori delle Azioni di revocare tale pagamento e/o ritirare i relativi importi.

Le Azioni in Offerta sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data.

Le Azioni in Offerta sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione con disponibilità in pari data.

5.1.9 Pubblicazione dei risultati dell'Offerta

Trattandosi di un'offerta in opzione, l'Emittente è il soggetto tenuto a comunicare al pubblico e alla CONSOB i risultati dell'Offerta.

I risultati dell'Offerta al termine del Periodo di Offerta verranno comunicati entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta, mediante diffusione di apposito comunicato.

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, l'Emittente offrirà in Borsa gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati al termine del Periodo di Offerta. Entro il giorno precedente l'inizio dell'eventuale periodo di Offerta in Borsa, sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso con indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in Borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3 del Codice Civile e delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata.

Ove si proceda all'Offerta in Borsa, la comunicazione dei risultati definitivi dell'Offerta sarà effettuata entro 5 giorni di lavorativi dal termine dell'Offerta in Borsa mediante apposito comunicato.

5.1.10 Procedura per l'esercizio del diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di opzione e per il trattamento dei diritti di opzione non esercitati

Lo statuto della Società non prevede diritti di prelazione sulle Azioni.

Per quanto riguarda la negoziabilità dei Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta e il trattamento dei Diritti di Opzione non esercitati si rinvia al precedente Paragrafo 5.1.3 del presente Capitolo V.

5.2 PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE

5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali le Azioni in Offerta sono offerte e mercati

Le Azioni in Offerta saranno offerte in opzione agli Azionisti in ragione di n. 4 Azioni in Offerta ogni n. 1 Azione detenuta.

L'offerta al pubblico delle Azioni in Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base della Nota Informativa, del Documento di Registrazione e della Nota di Sintesi. L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli Azionisti dell'Emittente senza limitazione o esclusione del Diritto di Opzione, ma non è promossa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualsiasi Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari (collettivamente, gli "Altri Paesi"). Parimenti, non saranno accettate eventuali adesioni provenienti, direttamente o indirettamente, dagli Stati Uniti d'America, dal Canada, dal Giappone, dall'Australia, nonché dagli Altri Paesi, qualora tali adesioni siano in violazione di norme locali.

La Nota Informativa, il Documento di Registrazione e la Nota di Sintesi non costituiscono offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi.

In particolare, l'Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente (in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni), negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone, l'Australia o gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Né la Nota Informativa né qualsiasi altro documento afferente l'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di Azioni con indirizzo negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi, o a persone che la Società o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di Azioni per conto di detti titolari.

Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Né il Documento di Registrazione, la Nota Informativa o la Nota di Sintesi né qualsiasi altro documento afferente all'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di Azioni con indirizzo negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, o a persone che l'Emittente o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di Azioni per conto di detti titolari.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia né negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

La distribuzione, l'invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni all'Offerta in virtù di tali documenti.

Le Azioni in Offerta e i relativi Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle normative in vigore Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Ogni adesione all'Offerta posta in essere direttamente o indirettamente in violazione delle restrizioni di cui sopra sarà considerata non valida.

Agli Azionisti non residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della

normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli Azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

5.2.2 Principali azionisti, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti del Collegio Sindacale dell'Emittente che intendono aderire all'Offerta e persone che intendono aderire all'Offerta per più del 5%

Alla Data della Nota Informativa Fin Posillipo (il cui amministratore delegato e socio rilevante è il dott. Raffaele Petrone, che ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel), Azionista titolare di una partecipazione nel capitale della Società pari al 36,362% e che esercita un controllo di fatto sull'Emittente ai sensi dell'articolo 93 del TUF, e Bootes (il cui amministratore unico e socio di controllo è l'ing. Rosario Bifulco, che ricopre anche la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel), Azionista rilevante della Società con una partecipazione pari, alla Data della Nota Informativa, al 5,079% del relativo capitale sociale, hanno effettuato Versamenti Conto Futuro Aumento di Capitale per, rispettivamente, circa Euro 14 milioni e circa Euro 6,1 milioni.

Ai sensi della Convenzione Accessoria, come modificata in data 29 dicembre 2017 e 29 giugno 2018 (per una descrizione delle modifiche apportate alla Convenzione Accessoria in data 29 giugno 2018 si rinvia al precedente Capitolo III, Paragrafo 3.3), Fin Posillipo e Bootes hanno assunto i seguenti Impegni di Sottoscrizione e Garanzia per Compensazione: (I) si sono irrevocabilmente e incondizionatamente impegnati a sottoscrivere e liberare la quota dell'Aumento di Capitale di rispettiva competenza (pari a Euro 14,5 milioni circa, di cui circa Euro 12,7 milioni di competenza di Fin Posillipo e circa Euro 1,8 milioni di competenza di Bootes) mediante la conversione in Azioni in Offerta di Versamenti Conto Futuro Aumento di Capitale, dedotto l'importo eventualmente sottoscritto e versato da ciascuno di essi in esecuzione della Garanzia per Cassa (*cfr. infra*); (II) si sono irrevocabilmente e incondizionatamente impegnati, nell'evenienza in cui all'esito dell'Offerta in Borsa residuassero Azioni in Offerta non sottoscritte, a sottoscrivere e liberare una quota massima dell'Aumento di Capitale inoptato corrispondente a Euro 10,8 milioni mediante conversione in Azioni in Offerta di Versamenti Conto Futuro Aumento di Capitale.

Si evidenzia che ove l'Aumento di Capitale fosse sottoscritto solo dagli Azionisti Rilevanti, l'Aumento di Capitale medesimo - in esecuzione degli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia per Compensazione e della Garanzia per Cassa - sarebbe sottoscritto per un importo complessivo pari a circa Euro 25,3 milioni, corrispondente a circa il 72,3% dell'Aumento di Capitale, e i proventi per cassa (al lordo delle spese) sarebbero pari a Euro 5,2 milioni. Si evidenzia altresì che nella suddetta circostanza non residuerebbe alcun Versamento Conto Futuro Aumento di Capitale in favore dell'Emittente.

Più nel dettaglio, in virtù della Convenzione Accessoria, come modificata in data 29 dicembre 2017 e 29 giugno 2018:

- (i) Fin Posillipo e Bootes si sono irrevocabilmente impegnati a sottoscrivere e liberare per cassa, nella ragione del 50% per ciascuno di loro, l'Aumento di Capitale per un ammontare necessario al raggiungimento della Soglia di Inscindibilità entro la fine del Periodo di Offerta e, pertanto, per un ammontare massimo pari a complessivi Euro 5,2 milioni (la "**Garanzia per Cassa**"). Tale sottoscrizione verrà eseguita l'ultimo giorno dell'Offerta in Opzione. A tale data: (a) ove nessun altro soggetto diverso dagli Azionisti Rilevanti abbia sottoscritto l'Aumento di Capitale, l'Emittente - in esecuzione dell'impegno di Garanzia per Cassa assunto ai sensi della Convenzione Accessoria - chiederà agli Azionisti Rilevanti di dare esecuzione all'impegno ivi previsto in merito alla Garanzia per Cassa, sottoscrivendo l'Aumento di Capitale per cassa per l'intero ammontare di Euro 5,2 milioni (pari alla Soglia di Inscindibilità), corrispondente a circa il 35,8% della quota dell'Aumento di Capitale di competenza degli Azionisti Rilevanti; (b) ove l'Aumento di Capitale risultasse sottoscritto da soggetti diversi dagli Azionisti Rilevanti in misura pari alla Soglia di Inscindibilità, l'Emittente - in esecuzione dell'impegno di Garanzia per Cassa assunto ai

sensi della Convenzione Accessoria – comunicherà agli Azionisti Rilevanti il raggiungimento di sottoscrizioni dell'Aumento di Capitale per un importo corrispondente alla Soglia di Inscindibilità e, in tal caso, gli Azionisti Rilevanti non saranno tenuti ad effettuare sottoscrizioni per cassa dell'Aumento di Capitale; (c) ove l'Aumento di Capitale risultasse sottoscritto da soggetti diversi dagli Azionisti Rilevanti in misura inferiore alla Soglia di Inscindibilità, previa comunicazione dell'Emittente, gli Azionisti Rilevanti saranno tenuti a sottoscrivere l'Aumento di Capitale per cassa solo nella misura necessaria per raggiungere la Soglia di Inscindibilità;

- (ii) Fin Posillipo e Bootes si sono irrevocabilmente e incondizionatamente impegnati a sottoscrivere e liberare la quota dell'Aumento di Capitale di rispettiva competenza (pari a Euro 14,5 milioni circa, di cui circa Euro 12,7 milioni di competenza di Fin Posillipo e circa Euro 1,8 milioni di competenza di Bootes) mediante conversione in Azioni in Offerta di Versamenti Conto Futuro Aumento di Capitale, dedotto l'importo eventualmente sottoscritto e versato da ciascuno di essi in esecuzione della Garanzia per Cassa. Tale conversione verrà eseguita l'ultimo giorno dell'Offerta in Opzione. In particolare a tale data: (1) nel caso *sub* (i)(a) *supra*, gli Azionisti Rilevanti – in esecuzione degli impegni assunti ai sensi della Convenzione Accessoria – sottoscriveranno l'Aumento di Capitale mediante conversione in Azioni in Offerta di Versamenti Conto Futuro Aumento di Capitale per un importo pari a circa Euro 9,3 milioni (corrispondente alla differenza tra i circa Euro 14,5 milioni corrispondenti alla quota dell'Aumento di Capitale di competenza degli Azionisti Rilevanti ed Euro 5,2 milioni); (2) nel caso *sub* (i)(b) *supra*, gli Azionisti Rilevanti – in esecuzione degli impegni di sottoscrizione e garanzia per compensazione assunti ai sensi della Convenzione Accessoria – sottoscriveranno l'Aumento di Capitale mediante conversione in Azioni in Offerta di Versamenti Conto Futuro Aumento di Capitale per un importo pari a circa Euro 14,5 milioni; (3) nel caso *sub* (i)(c) *supra*, gli Azionisti Rilevanti – in esecuzione degli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia per Compensazione e della Garanzia per Cassa – sottoscriveranno l'Aumento di Capitale per cassa nella misura necessaria per raggiungere la Soglia di Inscindibilità e per il residuo (fino a raggiungere, unitamente alle sottoscrizioni per cassa, l'importo di circa Euro 14,5 milioni) mediante conversione in Azioni in Offerta di Versamenti Conto Futuro Aumento di Capitale;
- (iii) per l'evenienza in cui all'esito dell'Offerta e dell'Offerta in Borsa dovessero residuare delle Azioni in Offerta non sottoscritte, Fin Posillipo e Bootes - in esecuzione degli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia per Compensazione – sottoscriveranno e libereranno la parte dell'Aumento di Capitale che dovesse eventualmente risultare non sottoscritta all'esito dell'Offerta in Borsa per un importo massimo rispettivamente pari a circa Euro 3,8 milioni e circa Euro 7,0 milioni, convertendo in capitale della Società i Versamenti Conto Futuro Aumento di Capitale per un importo corrispondente. Si evidenzia che, ove nell'Offerta in Opzione gli Azionisti Rilevanti avessero sottoscritto l'Aumento di Capitale di propria competenza (pari a circa Euro 14,5 milioni) interamente mediante conversione in Azioni in Offerta dei Versamenti Conto Futuro Aumento di Capitale, in esecuzione di tale impegno gli Azionisti Rilevanti convertiranno in Azioni in Offerta la parte residua dei Versamenti Conto Futuro Aumento di Capitale per un importo pari a circa Euro 5,6 milioni. Tale conversione verrà eseguita l'ultimo giorno del Collocamento Privato nel caso in cui, a tale data, dovessero ancora residuare Azioni in Offerta non sottoscritte.

Si segnala che, con riferimento all'ipotesi di cui al precedente punto (i)(a), al fine di permettere a Bootes di poter adempiere alla propria parte della Garanzia per Cassa nell'ambito dell'Offerta in Opzione e non alterare i rapporti partecipativi tra Fin Posillipo e Bootes esistenti alla Data della Nota Informativa, gli Azionisti Rilevanti hanno sottoscritto una modifica del Patto Parasociale (resasi necessaria a seguito della modifica alla Convenzione Accessoria del 29 giugno 2018) ai sensi della quale: (a) Fin Posillipo cederà a Bootes una parte dei propri diritti di opzione per la sottoscrizione di Azioni in Offerta per un controvalore massimo pari a circa Euro 0,9 milioni (pari a circa il 2,57% del capitale della Società su

base *fully diluted*); e (b) successivamente all'Offerta in Opzione, Bootes trasferirà a Fin Posillipo un numero di Azioni per il medesimo controvalore di cui alla precedente lettera (a).

Si segnala inoltre che, a garanzia dell'esatto adempimento da parte degli Azionisti Rilevanti del proprio impegno di Garanzia per Cassa assunto ai sensi della Convenzione, in data, rispettivamente, 29 giugno 2018 e 4 luglio 2018 Intesa San Paolo S.p.A. e Credit Suisse (Italy) S.p.A. hanno emesso le Garanzie Bancarie ai sensi delle quali tali banche si sono irrevocabilmente e incondizionatamente impegnate nei confronti della Società a pagare a quest'ultima, su sua semplice richiesta e senza possibilità di opporre eccezioni, l'importo necessario per il raggiungimento della Soglia di Inscindibilità richiesto dalla Società ed eventualmente non versato dagli Azionisti Rilevanti.

In aggiunta a quanto precede, si segnala che, ai sensi della Convenzione Accessoria, qualora gli Azionisti Rilevanti dovessero eseguire, su richiesta della Società, in tutto o in parte, i Nuovi Versamenti per Cassa Residui prima della chiusura del Collocamento Privato, tali versamenti saranno anch'essi convertiti in capitale della Società nell'ambito dell'Aumento di Capitale. Tale conversione verrà eseguita l'ultimo giorno del Collocamento Privato nel caso in cui, a tale data, dovessero ancora residuare Azioni in Offerta non sottoscritte.

Si segnala che all'esito dell'Aumento di Capitale, a seconda delle percentuali di adesione all'Aumento di Capitale da parte di azionisti terzi, sia Fin Posillipo individualmente considerata, sia Fin Posillipo e Bootes congiuntamente considerate, ai sensi degli articoli 101-*bis*, comma 4-*bis* e 109 del TUF, in ragione del Patto Parasociale, potrebbero superare nel capitale della Società, a fronte della sottoscrizione di Azioni Pierrel effettuata nell'ambito dell'Aumento di Capitale in esecuzione degli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia per Compensazione e della Garanzia per Cassa, la soglia del 5% prevista dall'articolo 106, comma 3, lettera b), del TUF per l'OPA da consolidamento. Ciò non di meno, con Delibera n. 20287 del 8 febbraio 2018, la CONSOB ha statuito che il verificarsi di tale circostanza non comporterebbe in ogni caso il sorgere in capo a Fin Posillipo e Bootes di un obbligo di offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle Azioni Pierrel in quanto la fattispecie è riconducibile all'ipotesi di esenzione per "operazioni dirette al salvataggio di società in crisi" di cui all'articolo 106, comma 5, lett. a), del TUF, e presenta la medesima *ratio* del caso di esenzione previsto dall'articolo 49, comma 1, lett. b), n. 2, del Regolamento Emittenti.

5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione

Vista la natura dell'Offerta in Opzione, non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori prima dell'assegnazione delle Azioni in Offerta.

5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni in Offerta verrà effettuata alla rispettiva clientela dagli Intermediari Autorizzati.

5.2.5 *Over Allotment e Greenshoe*

La presente disposizione non trova applicazione all'Offerta.

5.3 FISSAZIONE DEL PREZZO DI OFFERTA

5.3.1 Prezzo di Offerta

In data 22 novembre 2017, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti dell'Emittente ha, *inter alia*, conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire il Prezzo di Offerta, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale,

dell'andamento delle quotazioni delle Azioni, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del Gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto.

Con delibera del 10 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito in Euro 0,161 il Prezzo di Offerta per ciascuna Azione in Offerta (di cui Euro 0,021 a capitale e Euro 0,140 a titolo di sovrapprezzo). Tale Prezzo di Offerta è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione applicando uno sconto del 3,60% sul prezzo teorico *ex diritto* (c.d. *Theoretical Ex Right Price* – TERP) delle Azioni calcolato sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana delle Azioni del 10 luglio 2018, pari a Euro 0,191.

Si segnala che, ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto in considerazione anche quanto indicato nella *fairness opinion* rilasciata in data 9 luglio 2018 da Madison Corporate Finance S.r.l., esperto indipendente incaricato da Consiglio di Amministrazione.

Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico dei sottoscrittori.

5.3.2 Comunicazione del Prezzo di Offerta

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni in Offerta risulta già determinato alla Data della Nota Informativa e coincide con il Prezzo di Offerta, come meglio indicato al precedente Paragrafo 5.3.1 del presente Capitolo V; non sono pertanto necessarie né previste ulteriori comunicazioni.

5.3.3 Diritto di opzione

Le Azioni in Offerta sono offerte in opzione agli Azionisti dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, e pertanto non sono previste limitazioni ai Diritti di Opzione spettanti agli aventi diritto.

5.3.4 Differenza tra il Prezzo di Offerta e il prezzo delle Azioni pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e dei principali dirigenti, o persone ad essi affiliate

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale e i principali dirigenti della Società o le persone strettamente legate agli stessi non hanno acquistato nel corso dell'anno precedente alla Data della Nota Informativa Azioni ad un prezzo sostanzialmente differente dal Prezzo di Offerta.

5.4 COLLOCAMENTO, SOTTOSCRIZIONE E VENDITA

5.4.1 Nome e indirizzo dei coordinatori dell'Offerta

Trattandosi di un'offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, non esiste un responsabile del collocamento, né un consorzio di collocamento, fermo restando quanto previsto nei successivi Paragrafi 5.4.3 e 5.4.4 del presente Capitolo V.

5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario

La raccolta delle adesioni all'Offerta in Opzione avverrà presso gli Intermediari Autorizzati.

5.4.3 Data di stipula degli accordi di collocamento

Le Azioni in Offerta sono offerte direttamente dalla Società.

La Società ha sottoscritto, rispettivamente, in data 4 maggio 2018 e in data 19 giugno 2018 due accordi con Ambromobiliare S.p.A. (“**Ambromobiliare**”) e EnVent Capital Markets Limited (“**EnVent**”) per l’assistenza e consulenza nell’ambito del Collocamento Privato del collocamento delle Azioni in Offerta che dovessero eventualmente rimanere inoprate successivamente all’Offerta in Borsa.

Entrambi tali contratti prevedono l’obbligo della Società di pagare una commissione fissa e una commissione variabile calcolata in percentuale rispetto ai proventi incassati dalla Società nell’ambito del Collocamento Privato in virtù delle attività svolte da Ambromobiliare e/o EnVent.

Tutti gli importi previsti a carico della Società ai sensi dei predetti contratti saranno pagati utilizzando parte dei proventi per cassa derivanti dal Collocamento Privato.

5.4.4 Impegni di sottoscrizione e collocamento

Alla Data della Nota Informativa, in relazione all’Aumento di Capitale, ai sensi della Convenzione Accessoria Fin Posillipo e Bootes hanno assunto nei confronti della Società gli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia per Compensazione e la Garanzia per Cassa (per ulteriori informazioni si rinvia al precedente Paragrafo 5.2.2 del presente Capitolo V).

Per una descrizione dei contratti sottoscritti dalla Società con Ambromobiliare ed EnVent si rinvia al precedente Paragrafo 5.4.3 del presente Capitolo V.

6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 QUOTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

Secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa, le Azioni in Offerta saranno ammesse, in via automatica, alla quotazione ufficiale presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le Azioni alla Data della Nota Informativa, ossia il MTA.

L'Aumento di Capitale prevede l'emissione di un numero massimo di Azioni in Offerta che rappresenta una quota percentuale superiore al 20% del numero di Azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, comma 1, lett. a), del Regolamento (UE) 1129/2017, la Società non è esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto di quotazione e, quindi, il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono anche il prospetto di quotazione delle Azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale.

Le Azioni in Offerta avranno il medesimo codice ISIN rispetto alle Azioni dell'Emittente attualmente in circolazione.

L'Offerta, per un controvalore complessivo di massimi Euro 34.826.923,01, ha ad oggetto massime n. 216.316.292 Azioni in Offerta rivenienti dall'Aumento di Capitale.

6.2 ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI

Alla Data della Nota Informativa le Azioni non sono quotate in nessun altro mercato regolamentato diverso dal MTA.

6.3 COLLOCAMENTO CONTESTUALE ALL'OFFERTA

Fermo restando quanto indicato nel precedente Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 della presente Nota Informativa in relazione all'eventuale Collocamento Privato da effettuarsi successivamente all'Offerta in Borsa, non sono previste in prossimità dell'Offerta altre operazioni di sottoscrizione o di collocamento privato di Azioni.

6.4 INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO

Trattandosi di un'offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, non esistono impegni degli intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.

6.5 STABILIZZAZIONE

Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell'Emittente o di soggetti dallo stesso incaricati.

7 POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

7.1 AZIONISTI VENDITORI

Le Azioni in Offerta sono offerte direttamente dall'Emittente. Pertanto, per tutte le informazioni riguardanti la Società e al Gruppo Pierrel, si fa espressamente rinvio ai dati e alle informazioni fornite nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi.

7.2 STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN VENDITA

In considerazione della natura dell'Offerta, la presente disposizione non trova applicazione.

7.3 ACCORDI DI *LOCK-UP*

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla Data della Nota Informativa non esistono impegni di "*lock-up*" relativamente alle Azioni e/o alle Azioni in Offerta.

8 SPESE LEGATE ALLA QUOTAZIONE E ALL'OFFERTA

8.1 PROVENTI NETTI TOTALI E STIMA DELLE SPESE TOTALI LEGATE ALL'OFFERTA

I proventi per cassa derivanti dall'Aumento di Capitale sono stimati:

- (i) in caso di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale per un importo pari alla Soglia di Inscindibilità, in circa Euro 5,2 milioni, al lordo delle spese relative all'Offerta in Opzione (stimate in circa Euro 0,2 milioni); e
- (ii) in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale (tenuto conto della quota di competenza degli Azionisti Rilevanti che, al netto di quanto eventualmente occorrente per raggiungere la Soglia di Inscindibilità, verrà sottoscritta mediante conversione in Azioni in Offerta dei Versamenti Conto Futuro Aumento di Capitale), in circa Euro 20,5 milioni, al lordo delle spese relative all'Offerta in Opzione.

Qualora l'Aumento di Capitale fosse sottoscritto mediante versamenti in denaro per un importo limitato a Euro 5,2 milioni (pari alla Soglia di Inscindibilità), gli Azionisti Rilevanti, in virtù degli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia per Compensazione, sottoscriverebbero l'Aumento di Capitale per un importo pari a circa Euro 20,1 milioni mediante la conversione dei Versamenti Conto Futuro Aumento di Capitale e, in tal caso, l'Aumento di Capitale risulterebbe sottoscritto per un importo pari a Euro 25,3 milioni. Qualora invece l'Aumento di Capitale fosse sottoscritto mediante versamenti in denaro per un importo pari a Euro 20,5 milioni, gli Azionisti Rilevanti, in virtù degli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia per Compensazione, sottoscriverebbero l'Aumento di Capitale, per un importo pari a circa Euro 14,5 milioni mediante la conversione, per un importo corrispondente, dei Versamenti in Conto Futuro Aumento di Capitale e, in tal caso, l'Aumento di Capitale risulterebbe integralmente sottoscritto.

In aggiunta a quanto precede si segnala che tutti gli importi eventualmente dovuti da parte della Società ai sensi dei contratti sottoscritti con Ambromobiliare ed EnVent per il collocamento delle Azioni in Offerta nell'ambito del Collocamento Privato (per ulteriori informazioni si rinvia al precedente Capitolo V, Paragrafo 5.4.3) saranno pagati utilizzando parte dei proventi per cassa derivanti alla Società dal Collocamento Privato.

9 DILUIZIONE

Le Azioni in Offerta sono offerte in opzione a tutti gli Azionisti e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi in termini di quota percentuale di partecipazione sul capitale sociale nei confronti degli Azionisti che decideranno di sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro competenza.

In caso di mancato esercizio, in tutto o in parte, dei Diritti di Opzione spettanti in relazione all'Aumento di Capitale, gli Azionisti subirebbero, a seguito dell'emissione delle Azioni in Offerta sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale, una diluizione della propria partecipazione. La percentuale massima di tale diluizione è pari:

- (c) in ipotesi di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, anche all'esito dell'eventuale Collocamento Privato, a circa l'80%; e
- (d) in caso di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, anche all'esito dell'eventuale Collocamento Privato, effettuata esclusivamente mediante: (1) l'esecuzione degli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia per Compensazione (per ulteriori informazioni si rinvia al precedente Capitolo V, Paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa); e (2) la sottoscrizione per cassa dell'Aumento di Capitale per un importo pari alla Soglia di Inscindibilità, a circa il 70%.

In aggiunta a quanto precede, si segnala che qualora gli Azionisti Rilevanti dovessero eseguire, su richiesta della Società, in tutto o in parte, i Nuovi Versamenti per Cassa Residui prima della chiusura del Collocamento Privato, tali versamenti saranno anch'essi convertiti in capitale della Società nell'ambito dell'Aumento di Capitale. In tale circostanza, la percentuale di diluizione degli Azionisti che decidessero di non esercitare, in tutto o in parte, i Diritti di Opzione spettanti in relazione all'Aumento di Capitale risulterebbe incrementata di un ulteriore 5% circa. Contemporaneamente, in tale circostanza i proventi per cassa dell'Aumento di Capitale risulterebbero incrementati di un importo pari ai Nuovi Versamenti per Cassa Residui effettivamente eseguiti (e, pertanto, per un importo massimo di Euro 1,2 milioni).

In considerazione delle caratteristiche e dei termini dell'Offerta, in esito all'Aumento di Capitale nessuno degli Azionisti dell'Emittente (inclusi gli Azionisti Fin Posillipo e Bootes, sia singolarmente che congiuntamente) deterrà una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale della Società.

10 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

10.1 SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OFFERTA

Nella Nota Informativa non sono menzionati consulenti legati all'Offerta in Opzione.

10.2 ALTRE INFORMAZIONI SOTTOPOSTE A REVISIONE

La Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione, che siano state sottoposte a revisione contabile completa o limitata.

10.3 PARERI O RELAZIONI DEGLI ESPERTI

Nella Nota Informativa non sono inseriti pareri o relazioni di esperti.

10.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI

Nella Nota Informativa non sono inserite informazioni provenienti da terzi.